



Ricerca

Home > Archivio newsletter >

Monitor Europa n. 4 -15 Marzo 2011

In evidenza



Si è concluso a Roma il progetto UExte 2010

E' terminata il 6 marzo, con l'esperienza della simulazione dei lavori del Parlamento europeo a Roma, l'avventura del Progetto UExte 2010. A livello regionale il Progetto ha visto quest'anno il coinvolgimento di due scuole della Regione Emilia-Romagna, supportate dal Centro Europe Direct dell'Assemblea legislativa di Bologna : l'Istituto "Bassi-Burgatti" di Cento e l'Istituto "Caduti della Direttissima" di Castiglione dei Pepoli.

> [Leggi l'articolo sulla conclusione del progetto UExte a Roma](#)



Libia ed Euro al centro degli incontri di Bruxelles

Un fine settimana europeo, quello appena trascorso, ricco di incontri tra Capi di Stato e di governo, che si sono riuniti per trovare soluzioni comuni alla crisi libica e alla crisi economica e finanziaria che ancora non sembra essere del tutto superata.

> [Leggi l'articolo su Libia ed Euro al centro degli incontri di Bruxelles](#)

→ La Newsletter

- > Redazione
- > Archivio (dal 20 luglio 09)
- > Archivio (al 1 luglio 09)
- > Iscrizione
- > Le nostre fonti

→ dal sito ED

- > Le nostre iniziative
- > I nostri progetti
- > Le opportunità per i giovani

→Notizie Flash

> [L'UE al lavoro per un ambiente migliore nel 2050](#)

Un piano ambizioso quello lanciato dalla Commissione europea per il 2050: ridurre dell'80-95% le emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990. La tabella di marcia è impegnativa e prevede diverse misure, quali l'aumento degli investimenti in energie pulite, aumento dell'efficienza, diminuire la dipendenza da fonti non rinnovabili.



> [La UE vieta le discriminazioni sessuali nei premi assicurativi](#)

Donne al volante pericolo costante? Non per l'Unione europea, la cui Corte di Giustizia ha sentenziato che non possono essere fatte discriminazioni fondate sul sesso per quanto riguarda i premi delle assicurazioni.



☞ [René Cassin: per premiare le tesi sui diritti umani](#)

E' uscita la nona edizione del bando René Cassin che offre l'opportunità a 7 giovani neolaureati con tesi in materia di diritti umani e cooperazione allo sviluppo di approfondire i loro studi con borse di formazione lavoro di 10.000 euro e con borse di studio di 2.000 euro. C'è tempo fino al 15 aprile 2011 per inviare le proprie tesi.



[La nuova campagna di assunzioni UE punta ai migliori studenti e neolaureati d'Europa \(.pdf 49 kB\)](#)

Partirà mercoledì 16 marzo la seconda campagna annuale di assunzioni per la carriera di "amministratore" nell'UE, che punta ad attirare le domande dei migliori elementi da tutta Europa per impieghi nel settore giuridico, economico e dello sviluppo delle politiche.



[Ambiente: la Commissione esorta l'Italia a rispettare la normativa europea in materia \(.pdf 103 kB\)](#)

La Commissione europea chiede all'Italia di rispettare la normativa ambientale europea per garantire che il progetto di risanamento di uno stabilimento chimico dismesso, in Liguria, non ponga rischi per la salute umana o per l'ambiente.



 [La prima giornata europea per la parità retributiva tra donne e uomini denuncia il divario salariale nell'UE \(.pdf 97 kB\)](#)

Una donna nell'Unione europea guadagna in media, nell'arco della sua vita, il 17,5% in meno rispetto ad un uomo. È un dato sconcertante quello che domani sarà al centro della prima giornata europea per la parità retributiva tra donne e uomini.



 [La Commissione intende agevolare ai cittadini la registrazione delle automobili nei vari paesi dell'UE \(.pdf 18 kB\)](#)

Avete mai tentato di registrare la vostra automobile in un altro Stato membro? O di registrare nel vostro paese un'automobile che avete acquistato all'estero? Quella che dovrebbe essere una procedura semplice si trasforma spesso in un incubo burocratico che comporta formalità onerose e lungaggini burocratiche.



→ Legislazione europea

 [Regolamento \(UE\) n. 211/2011 \(.pdf 933 kB\)](#)

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini. In GUUE L 65 del 11/03/11

 [Direttiva 2011/16/UE \(.pdf 890 kB\)](#)

del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE. In GUUE L 64 del 11/03/11

 [Regolamento \(UE\) n. 213/2011 \(.pdf 723 kB\)](#)

della Commissione, del 3 marzo 2011, recante modifica degli allegati II e V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. In GUUE L 59 del 04/03/11

 [Raccomandazione 2011/136/UE \(.pdf 767 kB\)](#)

della Commissione, del 10 marzo 2011, relativa alle linee guida per l'applicazione delle norme sulla protezione dei dati nell'ambito del Sistema di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPCS). In GUUE L 57 del 02/03/11

 [Direttiva 2011/18/UE \(.pdf 739 kB\)](#)

della Commissione, del 10 marzo 2011, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario. In GUUE L 57 del 02/03/11



→ L'Europa delle Regioni e degli Enti locali

➤ [La politica regionale dell'UE a sostegno delle pari opportunità](#)

➤ [Recente divulgazione del PIL regionale per abitante](#)



→ dal Parlamento europeo



[Cento anni di diritti delle donne - ma le disuguaglianze e la povertà persistono](#)

Il Parlamento ha festeggiato il centenario della Giornata internazionale della donna (martedì 8 marzo) con un dibattito e con la votazione di tre risoluzioni presentate dalla commissione per i diritti delle donne: sulla parità di genere, sulla povertà femminile e sulla riduzione delle disuguaglianze.



[Difendere l'agricoltura negli accordi commerciali internazionali](#)

La Commissione dovrebbe evitare di fare concessioni che potrebbero avere un impatto negativo sull'agricoltura europea quando negozia accordi commerciali con paesi terzi, affermano i deputati in una risoluzione approvata martedì, nella quale si sottolineano i rischi connessi ai negoziati con il Mercosur e si critica l'accordo con il Marocco.



[Prodotti più sicuri per i consumatori europei](#)



[Nuove risorse finanziarie, inclusa tassa su transazioni finanziarie](#)

Ai consumatori deve essere garantita miglior protezione da prodotti difettosi e potenzialmente pericolosi, secondo una risoluzione approvata martedì, che rappresenta il contributo dei deputati alla preparazione della prossima proposta legislativa della Commissione, prevista per fine anno, per nuove regole sulla sicurezza dei prodotti.

Il Parlamento ha adottato una risoluzione che chiede l'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie, anche se solo a livello UE, e la lotta contro l'evasione fiscale e i paradisi fiscali.

→dalla Commissione europea



[COM\(2011\) 83 del 1.3.2011](#)

Relazione sulla valutazione intermedia del programma "Europa per i cittadini" 2007 -

2013



[COM\(2011\) 114 del 10.3.2011](#)

Relazione 2011 sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti. Impegnare i nostri partner economici strategici a migliorare l'accesso al mercato: interventi prioritari per l'eliminazione degli ostacoli agli scambi

→dal Comitato economico e sociale



[Il CESE e il CdR raccomandano una risposta coordinata da parte dell'UE agli sviluppi e ai cambiamenti politici nel Mediterraneo meridionale \(.pdf 75 kB\)](#)



→dalla Corte di Giustizia

► [Sentenze della Corte nella causa C-29/10: qualora un lavoratore svolga proprie attività in più di uno Stato membro, per dirimere una controversia su un contratto di lavoro, si applica la legge del paese in cui adempie la parte sostanziale de](#)



► [Sentenza della Corte nella causa C-499/08: privare un lavoratore di un'indennità di licenziamento perché può ricevere una pensione di vecchiaia costituisce una discriminazione fondata sull'età](#)

→L'angolo della lettura

► [In questo numero abbiamo selezionato per voi...](#)



→Gli appuntamenti delle prossime settimane

► [Ciclo di seminari: sviluppo sostenibile in campo abitativo](#)
a Bologna dal 21 al 25 marzo



[iscrizione / cancellazione newsletter](#)

[Archivio newsletter](#)

Privacy | Copyright | Accessibilità | Credits | Disclaimer

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226
Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it

Bruxelles, 14 marzo 2011

La nuova campagna di assunzioni UE punta ai migliori studenti e neolaureati d'Europa

Partirà mercoledì 16 marzo la seconda campagna annuale di assunzioni per la carriera di “amministratore” nell’UE, che punta ad attirare le domande dei migliori elementi da tutta Europa per impieghi nel settore giuridico, economico e dello sviluppo delle politiche. In linea con l’obiettivo di attirare i migliori talenti per una carriera presso le istituzioni europee, l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) accetterà per la prima volta anche le candidature degli studenti all’ultimo anno di studi universitari, permettendo all’UE di competere con i principali datori di lavoro dei settori pubblico e privato.

Un'altra importante modifica alla procedura di selezione di quest'anno consiste nel fatto che una parte fondamentale del processo di valutazione sarà disponibile nelle 23 lingue ufficiali dell'UE. A dimostrazione dell'impegno delle istituzioni dell'UE nei confronti del multilinguismo, i candidati affronteranno per la prima volta i test di ragionamento verbale, numerico e astratto nella loro lingua madre. Tale cambiamento è ancora più importante se si considera che tutte le principali procedure di selezione dell'UE sono aperte ai cittadini dei 27 Stati membri.

Accogliendo con favore queste modifiche, che seguono a ruota l'importante modernizzazione della procedura di selezione avvenuta nel 2010, Maroš Šefčovič, vicepresidente della Commissione responsabile per le relazioni interistituzionali e per l'amministrazione ha affermato:

“Le istituzioni dell'UE offrono carriere che gli europei di talento dovrebbero porre in cima alla loro lista quando riflettono su dove desiderano lavorare. Sono lieto che con le modifiche introdotte potremo davvero puntare agli studenti migliori del continente e che con il nostro nuovo test multilingue continueremo a mantenere il nostro impegno in favore del multilinguismo, per far sì che all'interno dell'Unione europea le lingue, e il talento, possano superare i confini il più facilmente possibile”.

Un ulteriore cambiamento introdotto nel 2011 è la separazione tra le candidature dei neolaureati e quelle di chi ha già un'esperienza professionale, al fine di consentire ai laureati che hanno già almeno sei anni di esperienza lavorativa nel proprio settore di essere assunti ad un grado superiore.

Yves Quitin, presidente del consiglio di amministrazione di EPSO e direttore generale del personale al Parlamento europeo, ha espresso il suo compiacimento per il lancio della nuova formula di concorso e per gli ulteriori miglioramenti apportati:

“È un bene per tutte le istituzioni europee che le procedure di selezione per i funzionari dell'UE vengano migliorate e sviluppate costantemente. Apprezzo in maniera particolare il sistema di candidature per due gradi differenti: le istituzioni dell'UE necessitano di un personale diversificato, sia di neolaureati pieni di entusiasmo, sia di funzionari con qualche anno di esperienza alle spalle. Noi vogliamo che il nostro personale rappresenti tutte le sfaccettature della popolazione europea”.

Tali modifiche migliorano ulteriormente la riorganizzazione radicale applicata con successo da EPSO nel 2010. L'Ufficio ha introdotto un ciclo annuale per le principali procedure di selezione, rendendo i tempi di assunzione più prevedibili e focalizzandosi maggiormente sulle competenze e sulle qualifiche dei candidati.

L'ultimo cambiamento chiave è stato migliorare la rapidità e l'efficienza della procedura di concorso, il che ha permesso di portare a termine le principali procedure di selezione in soli 10 mesi, invece che in 2 anni, come d'uso nel sistema precedente, e di completare le procedure di portata inferiore in soli 6 mesi.

David Bearfield, direttore di EPSO, ha dichiarato: “EPSO è orgoglioso dei risultati raggiunti nello scorso anno, che contribuiscono a migliorare l'esperienza dei candidati e ad assicurare che le istituzioni dell'UE possano attirare i talenti migliori. Tuttavia, non possiamo riposare sugli allori e questi importanti miglioramenti, così come le piccole innovazioni, quali ad esempio l'apertura di altri centri di esame in tutto il mondo e i test di autoselezione per i candidati, mostrano che siamo intenzionati a portare avanti il processo di ammodernamento e sviluppo”.

Nel complesso la procedura di selezione del 2011 punta a selezionare circa 300 candidati, destinati a diventare funzionari dell'UE che lavoreranno al servizio degli oltre 500 milioni di cittadini europei.

Per maggiori informazioni e per la candidatura online è possibile accedere al link seguente www.eu-careers.eu. Il termine per la presentazione della candidatura è il 14 aprile, ore 12:00 CET (ora di Bruxelles).

Bruxelles, 14 marzo 2011

Ambiente: la Commissione esorta l'Italia a rispettare la normativa europea in materia

La Commissione europea chiede all'Italia di rispettare la normativa ambientale europea per garantire che il progetto di risanamento di uno stabilimento chimico dismesso, in Liguria, non ponga rischi per la salute umana o per l'ambiente. Poiché finora l'Italia non ha affrontato la questione in modo soddisfacente, la Commissione, su raccomandazione del commissario per l'Ambiente, Janez Potočnik, ha inviato un parere motivato. L'Italia dispone di due mesi per reagire. In mancanza di una risposta soddisfacente entro tale periodo, la Commissione potrebbe decidere di adire la Corte di giustizia europea in merito.

Il caso riguarda il risanamento di un'ex area industriale sita a Cengio sulla quale si trova una discarica per terreni inquinati e rifiuti pericolosi. Ai sensi della [direttiva 85/337/CE](#) (direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale) i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale rilevante, per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, devono essere sottoposti a una valutazione dell'impatto prima che venga concessa l'autorizzazione. Una valutazione dell'impatto ambientale è obbligatoria per gli impianti di smaltimento destinati a discarica di rifiuti pericolosi. Tuttavia, le autorità italiane hanno autorizzato il progetto di risanamento senza effettuare tale valutazione.

Poiché il sito non è riconosciuto come discarica o discarica risanata, è possibile altresì che non siano stati rispettati nemmeno i requisiti rigorosi previsti dalla [direttiva 1999/31/CE](#) (direttiva sulle discariche) a tutela della salute umana e dell'ambiente.

Le discariche contenenti rifiuti pericolosi possono essere estremamente nocive per l'ambiente e la salute perché le sostanze chimiche velenose possono penetrare nelle acque sotterranee della zona. Per questo devono essere costruite, gestite e monitorate con estrema attenzione prima e dopo la chiusura, come previsto dalla direttiva sulle discariche.

Il 9 ottobre 2009 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora nella quale sottolineava la necessità di assicurare che progetti di questo tipo, potenzialmente pericolosi, siano autorizzati, eseguiti e monitorati dopo il completamento nel pieno rispetto della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale e della direttiva sulle discariche. Poiché l'Italia non ha dimostrato in modo convincente alla Commissione di avere ottemperato agli obblighi relativi alla tutela della salute umana e dell'ambiente, la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato.

Antefatti

La direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale prevede che i potenziali impatti dei progetti sull'ambiente siano individuati e valutati prima che venga concessa l'autorizzazione, in modo da consentire ai responsabili della progettazione di modificarli per ridurre al minimo gli impatti negativi in maniera preventiva.

La direttiva sulle discariche è intesa a prevenire o ridurre gli effetti negativi delle discariche di rifiuti sull'ambiente, in particolare su acque di superficie, acque sotterranee, suoli, atmosfera e salute umana. Essa fissa orientamenti rigorosi per la gestione dei siti.

Per statistiche aggiornate sulle infrazioni in generale, consultare i seguenti siti web:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_it.htm

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Cfr. inoltre [MEMO/11/162](#)

Bruxelles, 4 marzo 2011

La prima giornata europea per la parità retributiva tra donne e uomini denuncia il divario salariale nell'UE

Una donna nell'Unione europea guadagna in media, nell'arco della sua vita, il 17,5% in meno rispetto ad un uomo. È un dato sconcertante quello che domani sarà al centro della prima giornata europea per la parità retributiva tra donne e uomini. Fatte le debite proporzioni, dall'inizio dell'anno a oggi, 5 marzo 2011, è trascorso esattamente il numero di giorni che una donna deve lavorare in più per raggiungere la remunerazione di un uomo nel 2010. La Commissione europea, in prima linea per eliminare lo scarto retributivo tra i sessi, ha pubblicato nel settembre 2010 una strategia globale per la parità tra donne e uomini (v. [IP/10/1149](#) e [MEMO/10/430](#)). A pochi giorni dall'8 marzo, giornata internazionale della donna, la giornata europea per la parità retributiva vuole sensibilizzare il pubblico sullo scarto salariale tra i sessi.

"In Europa sono 97 milioni le donne che, pur lavorando dall'inizio dell'anno, cominciano di fatto a guadagnare solo da questa settimana " ha affermato la vicepresidente Viviane Reding, commissaria europea per la Giustizia. "La giornata europea per la parità retributiva tra donne e uomini serve a farci riflettere su quanto lavoro occorra per colmare il divario di genere in questo campo. Insieme con gli Stati membri e le parti sociali ci batteremo per ridurre concretamente lo scarto retributivo tra i sessi nell'Unione europea, perché in futuro non ci sia più bisogno di una giornata per la parità retributiva".

"Lo stesso salario per lo stesso lavoro" è uno dei principi fondatori dell'Unione europea, sancito già nel 1957 con il trattato di Roma. Ma la riduzione del divario salariale tra i sessi procede a rilento: stando alle ultime cifre del 2008, lo scarto va dal 5% in Italia al 30% in Estonia, una situazione che rispecchia le complesse disparità tuttora presenti sul mercato del lavoro.

Per ridurre il divario salariale la Commissione europea:

- sosterrà **iniziative per la parità salariale** sul posto di lavoro, come i **marchi, le carte e i premi** individuati da un [recente studio dell'Unione su iniziative non legislative rivolte alle imprese per promuovere la parità di genere in ambito lavorativo](#);
- favorirà lo sviluppo di **strumenti che consentano ai datori di lavoro di correggere ingiustificate disparità retributive fra i sessi**, come il [Logib tool](#), utilizzato dalle imprese tedesche e lussemburghesi per calcolare il divario salariale tra donne e uomini in ambito aziendale;
- esaminerà come migliorare la **trasparenza retributiva** e in che modo le forme di lavoro atipico, come il lavoro part-time e i contratti a durata determinata, incidono sulla parità salariale;
- si adopererà per indirizzare donne e uomini verso professioni non tradizionali e facilitare l'**equilibrio tra lavoro e vita privata** per entrambi i sessi.

Contesto

La normativa dell'Unione europea e degli Stati membri sulla parità salariale ha permesso di diminuire i casi di discriminazione diretta, cioè quelli in cui, a parità di mansioni, lavoratori di sesso diverso non ricevono la stessa retribuzione. La disparità salariale abbraccia però una realtà ben più ampia, che rispecchia le discriminazioni e le disuguaglianze attualmente presenti sul mercato del lavoro nel suo insieme.

Sull'arco della vita lavorativa, lo scarto salariale tra i sessi implica inoltre pensioni più basse per le lavoratrici, che, in età avanzata, si ritrovano maggiormente esposte al rischio di povertà, una minaccia per il 22% di donne oltre i 65 anni, contro il 16% degli uomini.

La sensibilizzazione è fondamentale per far conoscere a datori di lavoro, dipendenti e parti interessate i motivi del divario retributivo tuttora esistente tra uomini e donne e i modi per ridurlo. La Commissione sta infatti portando avanti una campagna d'informazione in tutta l'Unione con azioni nei 27 Stati membri. Il sito Web della Commissione mette inoltre a disposizione un [calcolatore del divario di retribuzione tra donne e uomini](#) che consente a dipendenti e datori di lavoro di conoscere il divario di retribuzione tra i sessi.

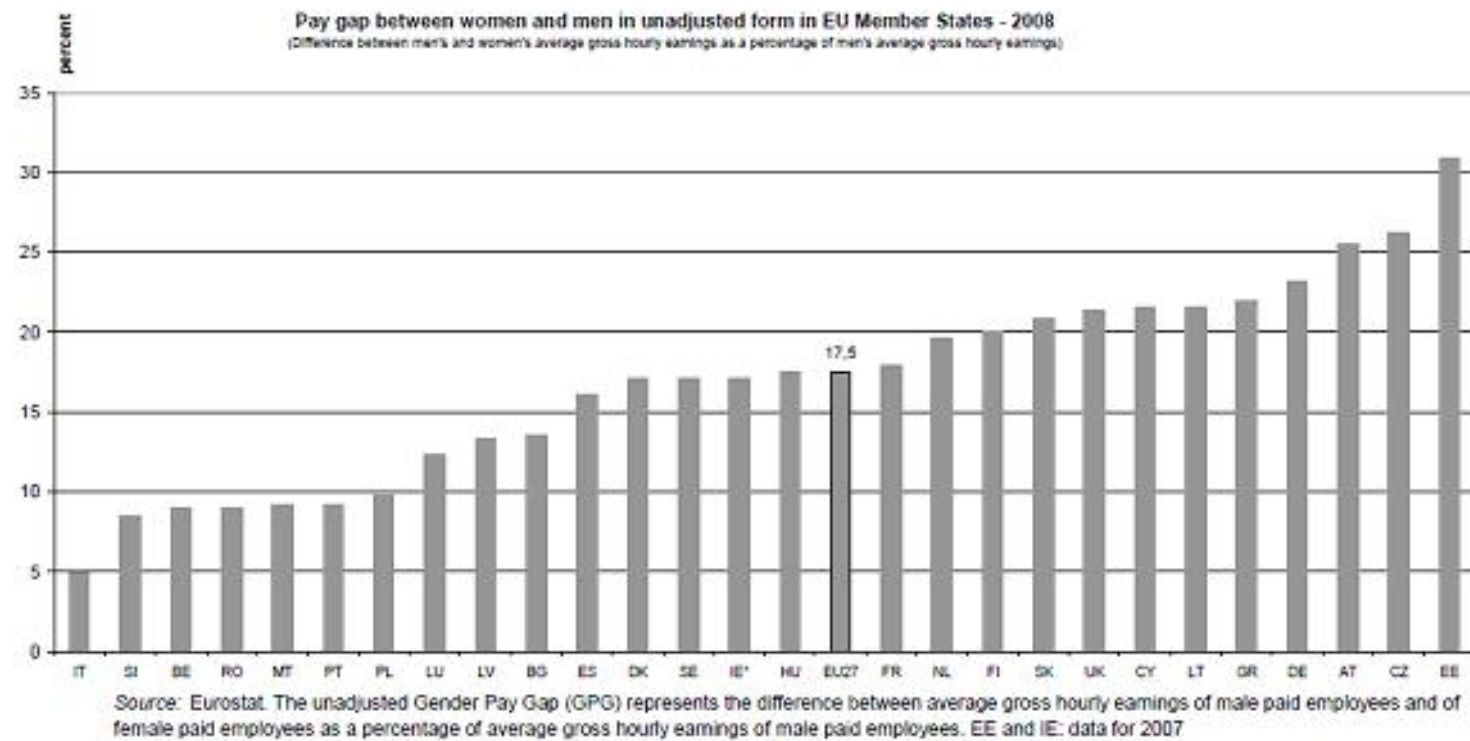
Secondo un sondaggio Eurobarometro condotto lo scorso anno, il 62% degli europei ritiene che siano ancora presenti disparità fra i sessi in molti settori della società; per l'82% degli intervistati il problema del divario retributivo andrebbe affrontato con urgenza mentre per il 61% le decisioni a livello dell'Unione rivestono un'importanza primaria per promuovere la parità uomo-donna.

Il 1° marzo la Vicepresidente Viviane Reding ha incontrato gli amministratori delegati e i membri dei consigli di amministrazione di alcune delle maggiori imprese europee per discutere come aumentare le quote femminili ai vertici aziendali (v. [IP/11/242](#) e [MEMO/11/124](#)).

Altre informazioni

- Parità uomo-donna nell'UE
<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=418>
- Campagna sulla disparità retributiva tra donne e uomini:
<http://ec.europa.eu/equalpay>
- Homepage di Viviane Reding, vicepresidente e commissaria per il portafoglio Giustizia, diritti fondamentali e cittadinanza:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Allegato



La Commissione intende agevolare ai cittadini la registrazione delle automobili nei vari paesi dell'UE

Avete mai tentato di registrare la vostra automobile in un altro Stato membro? O di registrare nel vostro paese un'automobile che avete acquistato all'estero? Quella che dovrebbe essere una procedura semplice si trasforma spesso in un incubo burocratico che comporta formalità onerose e lungaggini burocratiche. Gli Stati membri richiedono che le automobili che si trovano permanentemente sul loro territorio vengano registrate per il tramite delle autorità locali e conformemente alle regole nazionali, regole che sono applicate in modo non coordinato tra i vari paesi dell'UE. Per semplificare questa situazione la Commissione europea ha indetto oggi una consultazione pubblica per identificare le principali difficoltà incontrate dai cittadini e dalle imprese dell'UE allorché trasferiscono un'automobile comperata e registrata in uno Stato membro verso un altro Stato membro. La consultazione permetterà di conoscere il punto di vista dei cittadini e delle altre parti interessate sulle questioni legate alla registrazione delle automobili e consentirà di configurare gli interventi necessari per rimuovere questo ulteriore ostacolo alla libera circolazione dei beni e dei servizi.

Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione europea e commissario responsabile per l'industria e l'imprenditoria, ha affermato: "Acquistare un'automobile in uno Stato membro e trasferirla poi in un altro non dovrebbe essere un affare complicato. Questa consultazione pubblica ci permetterà di meglio conoscere i problemi che i cittadini e le società incontrano e di raccogliere idee sul modo per migliorare la situazione. Il nostro obiettivo è risparmiare tempo e denaro nell'interesse dei consumatori e delle imprese, nonché degli uffici nazionali del registro."

I cittadini continuano ad imbattersi in problemi allorché acquistano un'automobile in uno Stato membro e la trasferiscono permanentemente in un altro Stato membro. Il fatto di dover fornire informazioni che erano già state presentate durante la registrazione precedente del veicolo crea un gran numero di formalità burocratiche e comporta spese inutili.

Tra le persone che si trovano a sostenere il peso delle regole attualmente in vigore vi sono:

- **i cittadini** che trasferiscono la loro automobile già registrata in uno Stato membro verso un altro Stato membro;
- **le imprese proprietarie di veicoli** che usano in altri Stati membri i veicoli registrati in uno Stato membro;
- **le società** che vendono autoveicoli di seconda mano in altri Stati membri;
- **le società di autonoleggio e di leasing di autovetture.**

L'obbligo di registrare un veicolo a motore precedentemente registrato in un altro Stato membro può inoltre porre problemi alle autorità di registro e fiscali degli Stati membri verso cui sono trasferiti tali veicoli.

Contesto

La semplificazione delle formalità e delle condizioni per la registrazione dei veicoli precedentemente registrati in un altro Stato membro intende contribuire all'iniziativa strategica della Commissione volta a rilanciare il mercato unico, un'iniziativa che è elemento essenziale della strategia Europa 2020. L'iniziativa è una delle azioni enunciate nella relazione UE sulla Cittadinanza 2010 che integra l'Atto per il Mercato unico del 2010.

[SOLVIT](#), lo strumento on line europeo per individuare e risolvere i problemi legati al mercato unico, segnala che il 5% dei casi sottopostigli sono legati alla registrazione dei veicoli. La maggior parte di questi casi riguardano l'importazione nello Stato membro di normale residenza o la registrazione in uno Stato membro diverso da quello di normale residenza. Un problema rilevante è dato dalla richiesta di esibire un certificato nazionale di conformità per i veicoli che sono stati precedentemente registrati in un altro Stato membro.

La consultazione è reperibile al seguente sito web:

<http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=CARREGISTRATION&lang=it>

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 211/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 2011

riguardante l'iniziativa dei cittadini

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione, prevedendo, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei. Tale procedura offre la possibilità ai cittadini di rivolgersi direttamente alla Commissione sottoponendole una richiesta in cui la invita a presentare una proposta di un atto legislativo dell'Unione, ai fini dell'applicazione dei trattati, analogamente al diritto conferito al Parlamento europeo a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al Consiglio a norma dell'articolo 241 TFUE.

(2) Le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiare la partecipazione dei

cittadini e rendere l'Unione più accessibile. Esse dovrebbero stabilire un giusto equilibrio tra diritti e obblighi.

(3) Tali procedure e condizioni dovrebbero inoltre assicurare che i cittadini dell'Unione siano soggetti a condizioni analoghe nel sostenere un'iniziativa dei cittadini, indipendentemente dallo Stato membro al quale appartengono.

(4) È opportuno che la Commissione fornisca ai cittadini, su richiesta, informazioni e consigli informali sulle iniziative dei cittadini, in particolare per quanto riguarda i criteri di registrazione.

(5) È necessario stabilire il numero minimo di Stati membri cui devono appartenere i cittadini. Per garantire che un'iniziativa dei cittadini sia rappresentativa di un interesse dell'Unione, è opportuno stabilire questo numero a un quarto degli Stati membri, garantendo al tempo stesso il facile utilizzo dello strumento.

(6) Ai medesimi fini è anche opportuno stabilire il numero minimo di firmatari appartenenti a ciascuno di tali Stati membri. Per assicurare che i cittadini dell'Unione siano soggetti a condizioni analoghe nel sostenere un'iniziativa dei cittadini, tali numeri minimi dovrebbero essere in proporzione decrescente. Ai fini della chiarezza, si dovrebbe stabilire tale numero minimo per ciascuno Stato membro in un allegato del presente regolamento. Il numero minimo di firmatari richiesti in ciascuno Stato membro dovrebbe essere pari al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro moltiplicato per 750. La Commissione dovrebbe avere facoltà di modificare tale allegato per rispecchiare eventuali modifiche della composizione del Parlamento europeo.

(7) È opportuno fissare un'età minima per poter sostenere un'iniziativa dei cittadini. Tale età minima dovrebbe corrispondere all'età alla quale i cittadini acquisiscono il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo.

⁽¹⁾ GU C 44 dell'11.2.2011, pag. 182.

⁽²⁾ GU C 267 dell'1.10.2010, pag. 57.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 febbraio 2011.

- (8) Perché un'iniziativa dei cittadini possa avere buon esito si rende necessaria una struttura organizzativa minima. Tale struttura dovrebbe assumere la forma di un comitato dei cittadini composto di persone fisiche (organizzatori) provenienti da almeno sette Stati membri diversi, onde incoraggiare l'emergere di questioni di dimensione europea e promuovere una riflessione in merito. Ai fini della trasparenza e di una comunicazione fluida ed efficace, il comitato dei cittadini dovrebbe designare rappresentanti che mettano in collegamento il comitato dei cittadini e le istituzioni dell'Unione durante l'intera procedura.
- (9) Le entità, in particolare le organizzazioni che, conformemente ai trattati, contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione, dovrebbero essere in grado di promuovere un'iniziativa dei cittadini, purché lo facciano in piena trasparenza.
- (10) Per assicurare la coerenza e trasparenza nelle proposte d'iniziativa dei cittadini e per evitare la raccolta di firme per una proposta di iniziativa dei cittadini che non soddisfa le condizioni di cui al presente regolamento, dovrebbe essere obbligatorio registrare tali iniziative in un sito web messo a disposizione dalla Commissione prima di raccogliere le necessarie dichiarazioni di sostegno dei cittadini. Tutte le proposte di iniziativa dei cittadini che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento dovrebbero essere registrate dalla Commissione. Nelle questioni relative alla registrazione, la Commissione dovrebbe attenersi ai principi della buona amministrazione.
- (11) Una volta che una proposta di iniziativa dei cittadini è registrata, gli organizzatori possono raccogliere le dichiarazioni di sostegno dei cittadini.
- (12) È opportuno che nell'allegato del presente regolamento figuri il modulo della dichiarazione di sostegno in cui si specificano i dati richiesti per la verifica a cura degli Stati membri. La Commissione dovrebbe avere il potere di modificare tale allegato ai sensi dell'articolo 290 TFUE, tenendo conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri.
- (13) Nel rispetto del principio secondo cui i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e proporzionati alle finalità per le quali sono raccolti, la comunicazione di dati personali, incluso, ove applicabile, un numero di identificazione personale oppure il numero di un documento d'identità personale, da parte dei firmatari di una proposta d'iniziativa dei cittadini è richiesta nella misura in cui ciò può essere necessario per consentire la verifica delle dichiarazioni di sostegno da parte degli Stati membri, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.
- (14) Per fare buon uso della tecnologia moderna quale strumento di democrazia partecipativa, è opportuno prevedere che le dichiarazioni di sostegno siano raccolte per via elettronica ma anche su carta. Nei sistemi di raccolta elettronica dovrebbero essere incorporati adeguati dispositivi per assicurare, tra l'altro, la sicurezza nella raccolta e nell'archiviazione dei dati. A tale scopo, la Commissione dovrebbe stabilire particolareggiate specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica.
- (15) È opportuno che gli Stati membri accertino la rispondenza di sistemi di raccolta elettronica alle norme del presente regolamento prima della raccolta delle dichiarazioni di sostegno.
- (16) La Commissione dovrebbe mettere a disposizione un software con codice sorgente aperto che presenti le pertinenti caratteristiche tecniche e di sicurezza necessarie per soddisfare le disposizioni del presente regolamento in ordine ai sistemi di raccolta per via elettronica.
- (17) È opportuno assicurare che le dichiarazioni di sostegno per un'iniziativa dei cittadini siano raccolte entro un determinato termine. Perché le proposte d'iniziativa dei cittadini restino pertinenti e tenendo conto al tempo stesso della complessità dell'operazione di raccolta di dichiarazioni di sostegno in tutta l'Unione, il suddetto termine non dovrebbe essere superiore a dodici mesi con decorrenza dalla data di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini.
- (18) È opportuno che, quando un'iniziativa dei cittadini ha ottenuto le necessarie dichiarazioni di sostegno da parte dei firmatari, ogni Stato membro sia responsabile della verifica e della certificazione delle dichiarazioni di sostegno dei propri firmatari. Data l'esigenza di limitare l'onere amministrativo degli Stati membri, entro un termine di tre mesi dalla data di ricevimento di una domanda di certificazione questi dovrebbero effettuare tali verifiche mediante adeguati controlli, eventualmente mediante campionamento casuale, e rilasciare un documento attestante il numero di dichiarazioni di sostegno valide che siano state ricevute.
- (19) Prima di presentare alla Commissione un'iniziativa dei cittadini, gli organizzatori dovrebbero assicurare che siano rispettate tutte le pertinenti condizioni stabilite nel presente regolamento.

- (20) La Commissione dovrebbe esaminare l'iniziativa dei cittadini e presentare le proprie conclusioni giuridiche e politiche separatamente. Entro un termine di tre mesi, dovrebbe inoltre illustrare le azioni che intende intraprendere in risposta ad essa. Al fine di dimostrare che un'iniziativa dei cittadini sostenuta da almeno un milione di cittadini dell'Unione e il seguito eventualmente dato sono esaminati con attenzione, la Commissione dovrebbe spiegare in modo chiaro, comprensibile e dettagliato le ragioni per cui intende agire e, parimenti, i motivi per cui non intende intraprendere alcuna azione. Qualora alla Commissione sia pervenuta un'iniziativa dei cittadini sostenuta dal numero di firmatari necessario e che soddisfa gli altri requisiti del presente regolamento, gli organizzatori dovrebbero poter presentare tale iniziativa in un'audizione pubblica organizzata a livello dell'Unione.
- (21) Al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento si applicano integralmente la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽¹⁾. A questo riguardo, per ragioni di certezza del diritto, è opportuno chiarire che gli organizzatori di un'iniziativa dei cittadini e le autorità competenti degli Stati membri sono i responsabili del trattamento dei dati ai sensi della direttiva 95/46/CE e precisare il periodo massimo di conservazione dei dati personali raccolti ai fini di un'iniziativa dei cittadini. Nella loro qualità di responsabili del trattamento dei dati, gli organizzatori devono prendere tutti i provvedimenti adeguati per ottemperare agli obblighi imposti dalla direttiva 95/46/CE, in particolare quelli riguardanti la legittimità del trattamento, la sicurezza delle operazioni di trattamento e l'informazione delle persone interessate, che gli organizzatori dovranno mettere al corrente del loro diritto di accedere ai propri dati personali e di apportarvi eventuali rettifiche o cancellazioni.
- (22) Al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento si applicano integralmente le disposizioni del capo III su ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni della direttiva 95/46/CE. Gli organizzatori di un'iniziativa dei cittadini dovrebbero rispondere degli eventuali danni da essi arrecati, in conformità del diritto nazionale applicabile. Gli Stati membri dovrebbero inoltre assicurare che gli organizzatori incorrano nelle appropriate sanzioni in caso di violazioni del presente regolamento.
- (23) Al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento si applica integralmente il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁽²⁾.
- (24) In vista di una futura necessità di apportare adeguamenti, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE allo scopo di modificare gli allegati del presente regolamento. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga le opportune consultazioni, anche a livello di esperti.
- (25) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽³⁾.
- (26) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 8, che stabilisce che ognuno ha il diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
- (27) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha adottato un parere⁽⁴⁾.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le procedure e le condizioni relative a un'iniziativa dei cittadini, quale prevista all'articolo 11 TUE e all'articolo 24 TFUE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «iniziativa dei cittadini», un'iniziativa che ha ricevuto il sostegno di almeno un milione di firmatari appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri, sottoposta alla Commissione a norma del presente regolamento e nella quale si chiede alla Commissione di presentare, nell'ambito delle sue attribuzioni, un'adeguata proposta su temi per i quali i cittadini ritengono necessario un atto legislativo dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati;
- 2) «firmatari», i cittadini dell'Unione che hanno dichiarato il proprio sostegno a una determinata iniziativa dei cittadini, compilando la dichiarazione del modulo di sostegno per tale iniziativa;

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU C 323 del 30.11.2010, pag. 1.

- 3) «organizzatori», le persone fisiche che formano un comitato dei cittadini responsabile della preparazione di un'iniziativa dei cittadini e della sua presentazione alla Commissione.

Articolo 3

Disposizioni riguardanti gli organizzatori ed i firmatari

1. Gli organizzatori devono essere cittadini dell'Unione e aver raggiunto l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo.

2. Gli organizzatori istituiscono un comitato dei cittadini composto da almeno sette persone residenti in almeno sette diversi Stati membri.

Gli organizzatori designano un rappresentante e un supplente («le persone di contatto»), che mettono in collegamento il comitato dei cittadini e le istituzioni dell'Unione durante l'intera procedura e sono incaricati di parlare e agire a nome del comitato dei cittadini.

Gli organizzatori che sono deputati al Parlamento europeo non sono conteggiati ai fini del raggiungimento del numero minimo necessario per formare un comitato dei cittadini.

Ai fini della registrazione di una proposta d'iniziativa dei cittadini a norma dell'articolo 4, la Commissione esamina solo le informazioni concernenti i sette membri del comitato dei cittadini necessarie per soddisfare i requisiti stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo e al presente paragrafo.

3. La Commissione può chiedere agli organizzatori di fornire la prova del rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Per poter dichiarare il proprio sostegno a un'iniziativa dei cittadini, i firmatari devono essere cittadini dell'Unione e avere l'età minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo.

Articolo 4

Registrazione di una proposta d'iniziativa dei cittadini

1. Prima d'iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari per una proposta d'iniziativa dei cittadini, gli organizzatori sono tenuti a chiederne la registrazione alla Commissione fornendo le informazioni indicate nell'allegato II, riguardanti in particolare l'oggetto e gli obiettivi di tale iniziativa dei cittadini.

Le suddette informazioni sono introdotte in una delle lingue ufficiali dell'Unione, in un registro elettronico messo a disposizione a tale scopo dalla Commissione (il «registro»).

Gli organizzatori forniscono, per il registro e, se del caso, sul loro sito web, informazioni regolarmente aggiornate sulle fonti di sostegno e di finanziamento della proposta d'iniziativa dei cittadini.

Dopo la conferma della registrazione a norma del paragrafo 2, gli organizzatori possono inserire nel registro la proposta d'iniziativa dei cittadini in altre lingue ufficiali dell'Unione. La traduzione della proposta d'iniziativa dei cittadini in altre lingue ufficiali dell'Unione è di responsabilità degli organizzatori.

La Commissione istituisce un punto di contatto per la fornitura di informazioni e di assistenza.

2. Entro due mesi dalla data di ricevimento delle informazioni di cui all'allegato II, la Commissione registra una proposta d'iniziativa dei cittadini attribuendole un numero individuale di registrazione e ne invia conferma agli organizzatori, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il comitato dei cittadini è stato costituito e le persone di contatto sono state designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2;
- b) la proposta d'iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati;
- c) la proposta d'iniziativa dei cittadini non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, o non ha un contenuto futile o vessatorio; e
- d) la proposta d'iniziativa dei cittadini non è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 TUE.

3. La Commissione rifiuta la registrazione se le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono soddisfatte.

Qualora rifiuti di registrare una proposta d'iniziativa dei cittadini, la Commissione informa gli organizzatori dei motivi di tale rifiuto e di tutti i possibili ricorsi giudiziari ed extragiudiziari a loro disposizione.

4. Una volta che è stata registrata, una proposta d'iniziativa dei cittadini è resa nota al pubblico nel registro. Fatti salvi i loro diritti a norma del regolamento (CE) n. 45/2001, le persone interessate possono richiedere la cancellazione dei loro dati personali dal registro alla scadenza del termine di due anni dalla data di registrazione di una proposta d'iniziativa dei cittadini.

5. Gli organizzatori possono ritirare una proposta d'iniziativa dei cittadini che è stata registrata in qualsiasi momento prima della presentazione delle dichiarazioni di sostegno a norma dell'articolo 8. In questo caso, un'indicazione in tal senso è inserita nel registro.

Articolo 5

Procedure e condizioni di raccolta delle dichiarazioni di sostegno

1. Gli organizzatori sono responsabili della raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari per una proposta d'iniziativa dei cittadini registrata a norma dell'articolo 4.

Per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno possono essere utilizzati soltanto moduli che sono conformi ai modelli figuranti nell'allegato III e che sono redatti in una delle versioni linguistiche incluse nel registro per la proposta d'iniziativa dei cittadini in questione. Prima d'iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, gli organizzatori compilano i moduli come prescritto nell'allegato III. Le informazioni indicate nei moduli devono corrispondere a quelle immesse nel registro.

2. Gli organizzatori possono raccogliere le dichiarazioni di sostegno su carta o per via elettronica. In questo secondo caso, si applica l'articolo 6.

Ai fini del presente regolamento le dichiarazioni di sostegno firmate in modo elettronico mediante firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche⁽¹⁾, sono trattate alla stregua delle dichiarazioni di sostegno su carta.

3. I firmatari completano le indicazioni richieste nel modulo di dichiarazione di sostegno fornito loro dagli organizzatori. Essi indicano solo i dati personali richiesti per la verifica a cura degli Stati membri, di cui all'allegato III.

I firmatari possono dichiarare una volta soltanto il loro sostegno a una determinata iniziativa dei cittadini.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le eventuali modifiche delle informazioni di cui all'allegato III. In considerazione di tali modifiche la Commissione può adottare mediante atti delegati, ai sensi dell'articolo 17 e alle condizioni di cui agli articoli 18 e 19, modifiche dell'allegato III.

5. Tutte le dichiarazioni di sostegno sono raccolte dopo la data di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini, per un periodo non superiore a dodici mesi.

Alla fine di tale periodo, il registro indica che il termine è scaduto e, se del caso, che non è stato raccolto il numero necessario di dichiarazioni di supporto.

Articolo 6

Sistemi di raccolta per via elettronica

1. Se le dichiarazioni di sostegno sono raccolte per via elettronica, i dati ottenuti mediante i relativi sistemi sono archiviati nel territorio di uno Stato membro.

Il sistema di raccolta per via elettronica è certificato ai sensi del paragrafo 3 nello Stato membro in cui saranno archiviati i dati raccolti tramite il sistema stesso. Per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno in vari o in tutti gli Stati membri gli organizzatori possono servirsi di un unico sistema di raccolta per via elettronica.

I moduli della dichiarazione di sostegno possono essere adattati ai fini della raccolta per via elettronica.

2. Gli organizzatori si accertano che il sistema di raccolta per via elettronica utilizzato per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno rispetti il paragrafo 4.

Prima di iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, gli organizzatori chiedono all'autorità competente dello Stato membro interessato di certificare che il sistema di raccolta per via elettronica utilizzato a tale scopo rispetta il paragrafo 4.

Gli organizzatori possono iniziare a raccogliere le dichiarazioni di sostegno mediante il sistema per via elettronica solo una volta che hanno ottenuto la certificazione di cui al paragrafo 3. Gli organizzatori pubblicano copia della certificazione in parola nel sito web utilizzato per il sistema di raccolta.

⁽¹⁾ GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

Entro il 1° gennaio 2012, la Commissione sviluppa e successivamente mantiene un software con codice sorgente aperto che presenti le pertinenti caratteristiche tecniche e di sicurezza necessarie per ottemperare alle disposizioni del presente regolamento in ordine ai sistemi di raccolta per via elettronica. Il software è messo a disposizione gratuitamente.

3. Se il sistema di raccolta per via elettronica è rispondente al paragrafo 4, entro un mese l'autorità competente rilascia un certificato basato sul modello figurante nell'allegato IV.

Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati membri.

4. I sistemi di raccolta per via elettronica presentano dispositivi tecnici e di sicurezza atti ad assicurare che:

- a) soltanto le persone fisiche possano presentare una dichiarazione di sostegno per via elettronica;
- b) i dati immessi per via elettronica siano raccolti e conservati in modo da impedire, tra l'altro, che possano essere modificati o utilizzati per scopi diversi da quello di sostenere l'iniziativa dei cittadini in oggetto e in modo da proteggere i dati personali da distruzione accidentale o dolosa o da perdita accidentale, da alterazioni o da diffusione e accesso non autorizzati;
- c) il sistema possa produrre dichiarazioni di sostegno secondo un modulo conforme ai modelli figuranti nell'allegato III, così da consentirne la verifica da parte degli Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 2.

5. Entro il 1° gennaio 2012, la Commissione adotta le specifiche tecniche per l'attuazione del paragrafo 4, secondo la procedura normativa stabilita all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 7

Numero minimo di firmatari per Stato membro

1. Un'iniziativa dei cittadini deve essere firmata da cittadini di almeno un quarto degli Stati membri.
2. In almeno un quarto degli Stati membri, l'iniziativa dei cittadini deve essere firmata almeno dal numero minimo di cittadini indicato, al momento della registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini, nell'allegato I. Il numero minimo è pari al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro moltiplicato per 750.

3. La Commissione adotta, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 17 e alle condizioni di cui agli articoli 18 e 19, opportuni adeguamenti dell'allegato I per rispecchiare eventuali modifiche della composizione del Parlamento europeo.

4. I firmatari sono considerati cittadini dello Stato membro responsabile della verifica della loro dichiarazione di sostegno a norma dell'articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 8

Verifica e certificazione da parte degli Stati membri delle dichiarazioni di sostegno

1. Dopo aver raccolto le necessarie dichiarazioni di sostegno di firmatari a norma degli articoli 5 e 7, gli organizzatori presentano alle autorità competenti di cui all'articolo 15, per verifica e certificazione, le dichiarazioni di sostegno su carta o in formato elettronico. A tale scopo, gli organizzatori si servono del modulo figurante nell'allegato V e separano le dichiarazioni di sostegno su carta, quelle firmate per via elettronica mediante firma elettronica avanzata e quelle raccolte tramite il sistema di raccolta per via elettronica.

Gli organizzatori presentano le dichiarazioni di sostegno allo Stato membro competente nel modo seguente:

- a) allo Stato membro in cui il firmatario risiede o di cui è cittadino, secondo quanto precisato nell'allegato III, parte C, punto 1; oppure
- b) allo Stato membro che ha rilasciato il numero di identità personale o il documento d'identità personale indicato nella dichiarazione di sostegno, secondo quanto precisato nell'allegato III, parte C, punto 2.

2. Entro un periodo non superiore a tre mesi dal ricevimento della richiesta, le autorità competenti verificano mediante adeguati controlli le dichiarazioni di sostegno loro presentate, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, se del caso. Su questa base rilasciano agli organizzatori un certificato basato sul modello figurante nell'allegato VI, nel quale attestano il numero di dichiarazioni di sostegno valide per lo Stato membro interessato.

Per la verifica delle dichiarazioni di sostegno non è richiesta l'autenticazione della firma.

3. Il certificato di cui al paragrafo 2 è rilasciato gratuitamente.

*Articolo 9***Presentazione di un'iniziativa dei cittadini alla Commissione**

Dopo aver ottenuto i certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e purché siano state seguite tutte le pertinenti procedure e rispettate tutte le condizioni stabilite nel presente regolamento, gli organizzatori possono presentare alla Commissione l'iniziativa dei cittadini, corredandola di informazioni relative al sostegno e ai finanziamenti eventualmente ricevuti a tal fine. Tali informazioni sono pubblicate sul registro.

L'importo del sostegno e dei finanziamenti ricevuti da qualsiasi fonte al di là del quale diventa obbligatorio fornire informazioni è identico a quello previsto nel regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo ⁽¹⁾.

Ai fini del presente articolo, gli organizzatori si servono del modulo figurante nell'allegato VII e trasmettono tale modulo compilato insieme con le copie, su carta o in formato elettronico, dei certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

*Articolo 10***Procedura di esame dell'iniziativa dei cittadini da parte della Commissione**

1. Quando la Commissione riceve un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 9, essa:

- a) pubblica senza indugio l'iniziativa dei cittadini sul suo registro;
- b) riceve gli organizzatori a un livello appropriato per consentire loro di esporre in dettaglio le tematiche sollevate dall'iniziativa dei cittadini;
- c) entro tre mesi, espone in una comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche riguardo all'iniziativa dei cittadini, l'eventuale azione che intende intraprendere e i suoi motivi per agire o meno in tal senso.

2. La comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera c), è notificata agli organizzatori, al Parlamento europeo e al Consiglio ed è resa pubblica.

*Articolo 11***Audizione pubblica**

Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), ed entro il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), gli organizzatori hanno l'opportunità di presentare l'iniziativa in un'audizione pubblica.

La Commissione e il Parlamento europeo garantiscono che l'audizione sia organizzata presso il Parlamento europeo, se dal caso con le altre istituzioni e organismi dell'Unione che intendono partecipare, e che la Commissione sia rappresentata a un livello appropriato.

*Articolo 12***Protezione dei dati personali**

1. Nel trattare i dati personali a norma del presente regolamento, gli organizzatori di un'iniziativa dei cittadini e le autorità competenti dello Stato membro ottemperano alla direttiva 95/46/CE e alle disposizioni nazionali adottate per il suo recepimento.

2. Nelle loro rispettive operazioni di trattamento dei dati personali, gli organizzatori di un'iniziativa dei cittadini e le autorità competenti scelte a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, sono considerati come i responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE.

3. Gli organizzatori assicurano che i dati personali raccolti per un'iniziativa dei cittadini non siano usati per scopi diversi dal sostegno dichiarato all'iniziativa stessa e distruggono tutte le dichiarazioni di sostegno ricevute per l'iniziativa in questione e le eventuali loro copie entro il termine più breve tra i seguenti: un mese dopo aver presentato tale iniziativa alla Commissione a norma dell'articolo 9 oppure diciotto mesi dopo la data di registrazione di una proposta d'iniziativa dei cittadini.

4. L'autorità competente usa i dati personali ricevuti per una determinata iniziativa dei cittadini al solo scopo di verificare le dichiarazioni di sostegno ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e distrugge tutte le dichiarazioni di sostegno e le loro copie al più tardi un mese dopo aver rilasciato il certificato di cui all'articolo suddetto.

5. La dichiarazioni di sostegno per una determinata iniziativa dei cittadini e le loro copie possono essere conservate oltre i termini di cui ai paragrafi 3 e 4 se necessario ai fini di procedimenti amministrativi e giudiziari relativi a una proposta d'iniziativa dei cittadini. Gli organizzatori e l'autorità competente distruggono tutte le dichiarazioni di sostegno e le loro copie al più tardi una settimana dopo l'adozione di una decisione definitiva a conclusione di tali procedimenti.

6. Gli organizzatori applicano misure adeguate di ordine tecnico ed organizzativo per proteggere i dati personali da distruzione accidentale o dolosa o da perdita accidentale, da alterazioni, da diffusione e accesso non autorizzati, in particolare se il trattamento implica la trasmissione dei dati in rete, e da ogni altra forma illegittima di trattamento.

⁽¹⁾ GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

Articolo 13

Responsabilità

Gli organizzatori rispondono degli eventuali danni da essi arrecati nell'organizzazione delle iniziative dei cittadini, in conformità del diritto nazionale applicabile.

Articolo 14

Sanzioni

1. Gli Stati membri assicurano che gli organizzatori incorrano nelle appropriate sanzioni in caso di violazione del presente regolamento, e in particolare in caso di:

a) false dichiarazioni rese dagli organizzatori;

b) utilizzo fraudolento dei dati.

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 15

Autorità competenti negli Stati membri

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili del rilascio del certificato ivi previsto.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, ogni Stato membro designa un'autorità competente responsabile di coordinare l'operazione di verifica delle dichiarazioni di sostegno e il rilascio dei certificati ivi previsti.

3. Entro il 1° marzo 2012, gli Stati membri indicano alla Commissione la denominazione e l'indirizzo delle autorità competenti.

4. La Commissione compila l'elenco delle autorità competenti, che è disponibile al pubblico.

Articolo 16

Modifica degli allegati

La Commissione può adottare modifiche degli allegati del presente regolamento, entro i limiti delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 17 e alle condizioni di cui agli articoli 18 e 19.

Articolo 17

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 16 è conferito alla Commissione a tempo indeterminato.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 18 e 19.

Articolo 18

Revoca della delega

1. La delega di potere di cui all'articolo 16 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che possono esser soggetti a revoca e gli eventuali motivi della deroga.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 19

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni all'atto delegato entro due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di due mesi.

2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio ha sollevato obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

*Articolo 20***Comitato**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, la Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il termine stabilito all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

*Articolo 21***Notifica delle disposizioni nazionali**

Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni specifiche da esso adottate ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

*Articolo 22***Clausola di revisione**

Entro il 1° aprile 2015, e successivamente ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

*Articolo 23***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 16 febbraio 2011.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.

ALLEGATO I

NUMERO MINIMO DI FIRMATARI PER STATO MEMBRO

Belgio	16 500
Bulgaria	12 750
Repubblica ceca	16 500
Danimarca	9 750
Germania	74 250
Estonia	4 500
Irlanda	9 000
Grecia	16 500
Spagna	37 500
Francia	54 000
Italia	54 000
Cipro	4 500
Lettonia	6 000
Lituania	9 000
Lussemburgo	4 500
Ungheria	16 500
Malta	3 750
Paesi Bassi	18 750
Austria	12 750
Polonia	37 500
Portogallo	16 500
Romania	24 750
Slovenia	5 250
Slovacchia	9 750
Finlandia	9 750
Svezia	13 500
Regno Unito	54 000

ALLEGATO II

INFORMAZIONI NECESSARIE PER REGISTRARE UNA PROPOSTA D'INIZIATIVA DEI CITTADINI

Per registrare nel registro elettronico della Commissione una proposta d'iniziativa dei cittadini si devono fornire le seguenti informazioni:

- 1) il titolo della proposta d'iniziativa dei cittadini, in non oltre 100 battute;
- 2) il suo oggetto, in non oltre 200 battute;
- 3) una descrizione degli obiettivi della proposta d'iniziativa dei cittadini nella quale si chiede alla Commissione di agire in sede legislativa, in non oltre 500 battute;
- 4) le disposizioni dei trattati che gli organizzatori ritengono pertinenti all'azione proposta;
- 5) nomi e cognomi, indirizzi postali, nazionalità e date di nascita dei sette membri del comitato dei cittadini, indicando in modo specifico il rappresentante e il supplente nonché i loro indirizzi elettronici ⁽¹⁾;
- 6) tutte le fonti di sostegno e di finanziamento dell'iniziativa dei cittadini proposta al momento della registrazione ⁽¹⁾.

Gli organizzatori possono fornire in allegato informazioni più ampie sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa dei cittadini e, se lo desiderano, possono anche trasmettere la bozza di un atto giuridico.

⁽¹⁾ Dichiarazione di riservatezza: ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, le persone interessate sono informate del fatto che i dati personali sono raccolti dalla Commissione ai fini della procedura relativa alla proposta d'iniziativa dei cittadini. Mediante il registro elettronico della Commissione saranno resi pubblici solo i nomi e cognomi degli organizzatori, gli indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto e le informazioni relative alle fonti di sostegno e di finanziamento. Le persone interessate hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione dei loro dati personali per motivi preminenti e legittimi connessi alla loro situazione particolare, e di chiedere in qualsiasi momento la rettifica dei dati e la loro cancellazione dal registro elettronico della Commissione allo scadere del termine di due anni dalla data di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini.

MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO — PARTE A**(Per gli Stati membri che non richiedono l'indicazione di un numero personale d'identità/numero di un documento d'identità personale)**

Tutti i campi del modulo sono obbligatori e devono essere compilati.

PRECOMPILATO DAGLI ORGANIZZATORI:

1. Tutti i firmatari indicati nel presente modulo

Si prega di selezionare solo uno Stato membro per elenco.

hanno la residenza permanente in:	IE	NL	UK
hanno la residenza permanente in o sono cittadini di:	EE	FI	SK
hanno la residenza permanente in o sono cittadini di (i cittadini che vivono all'estero solo se hanno informato le rispettive autorità nazionali del loro luogo di residenza):	BE	DK	DE

2. Numero di registrazione della Commissione: 3. Data di registrazione 4. Indirizzo web della proposta d'iniziativa dei cittadini nel registro della Commissione: 5. Titolo della proposta d'iniziativa dei cittadini: 6. Oggetto: 7. Obiettivi principali: 8. Nomi degli organizzatori: 9. Nomi e indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto: 10. Sito web della proposta d'iniziativa dei cittadini (se esistente):

DA COMPILARE DA PARTE DEI FIRMATARI:

«Certifico che le informazioni indicate nel presente modulo sono esatte e che ho dichiarato soltanto una volta il mio sostegno all'iniziativa dei cittadini in oggetto»

NOME COMPLETO	COGNOME ⁽¹⁾	RESIDENZA PERMANENTE (via, numero civico, codice postale, località, paese) ⁽²⁾	DATA E LUOGO ⁽³⁾ DI NASCITA	NAZIONALITÀ	DATA E FIRMA ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Per i Paesi Bassi e la Slovacchia, si prega di indicare anche il nome alla nascita.

⁽²⁾ Per la Finlandia, si prega di indicare solo il paese di residenza permanente.

⁽³⁾ Per la Finlandia e il Regno Unito, si prega di indicare solo la data di nascita.

⁽⁴⁾ Firma non obbligatoria se il modulo è presentato per via elettronica senza la firma elettronica.

Dichiarazione di riservatezza: ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati personali forniti nel presente modulo saranno messi a disposizione delle autorità competenti solo a scopo di verifica e certificazione del numero di dichiarazioni di sostegno valide ricevute per questa proposta d'iniziativa dei cittadini [cfr. articolo 8 del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini] e, se necessario, saranno elaborati a fini di procedimenti amministrativi o giudiziari relativi alla proposta d'iniziativa dei cittadini [cfr. articolo 12 del regolamento (UE) n. 211/2011]. I dati non possono essere usati per alcun altro scopo. Le persone interessate hanno diritto di accedere ai propri dati personali. Tutte le dichiarazioni di sostegno saranno distrutte al più tardi diciotto mesi dopo la data di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini oppure, in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, al più tardi una settimana dopo la data della loro conclusione.

MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO — PARTE B

(Per gli Stati membri che richiedono l'indicazione di un numero personale d'identità/numero di un documento d'identità personale)

Tutti i campi del modulo sono obbligatori e devono essere compilati.

PRECOMPILATO DAGLI ORGANIZZATORI:

1. Tutti i firmatari indicati nel presente modulo sono in possesso di un numero personale d'identità/
un numero di un documento di identità personale di:

Si prega di selezionare solo uno Stato membro per elenco

BG	CZ	EL	ES	FR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	AT	PL	PT	RO	SI	SE
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Cfr. la parte C per i numeri personali d'identità/i numeri dei documenti di identità personale da fornire.

2. Numero di registrazione della Commissione:
3. Data di registrazione:
4. Indirizzo web della proposta d'iniziativa dei cittadini nel registro della Commissione:
5. Titolo della proposta d'iniziativa dei cittadini:
6. Oggetto:
7. Obiettivi principali:
8. Nomi degli organizzatori:
9. Nomi e indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto:
10. Sito web della proposta d'iniziativa dei cittadini (se esistente):

DA COMPILARE DA PARTE DEI FIRMATARI:

«Certifico che le informazioni indicate nel presente modulo sono esatte e che ho dichiarato soltanto una volta il mio sostegno all'iniziativa dei cittadini in oggetto.»

NOME COMPLETO	COGNOME ⁽¹⁾	RESIDENZA PERMANENTE (via, numero civico, codice postale, località, paese) ⁽²⁾	DATA E LUOGO DI NASCITA ⁽³⁾	NAZIONALITÀ	NUMERO D'IDENTITÀ PERSONALE/ TIPO DI NUMERO/DOCUMENTO D'IDENTITÀ ⁽⁴⁾	DATA E FIRMA ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Per la Bulgaria e la Grecia, si prega di indicare anche il nome del padre; per la Grecia e la Lettonia, si prega di indicare anche il nome alla nascita.

⁽²⁾ Solo per la Spagna, la Francia, l'Italia, l'Austria, la Polonia e la Romania.

⁽³⁾ Per la Grecia, la Francia, Malta, il Portogallo e la Romania, si prega di indicare solo la data di nascita; per il Lussemburgo si prega di indicare solo il luogo di nascita; per l'Italia, la Lettonia, l'Austria, la Slovenia e la Svezia si prega di indicare la data e il luogo di nascita.

⁽⁴⁾ Per i documenti d'identità italiani, si prega di indicare anche l'autorità di rilascio.

⁽⁵⁾ Firma non obbligatoria se il modulo è presentato per via elettronica senza la firma elettronica.

Dichiarazione di riservatezza: ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati personali forniti nel presente modulo saranno messi a disposizione delle autorità competenti solo a scopo di verifica e certificazione del numero di dichiarazioni di sostegno valide ricevute per questa proposta d'iniziativa dei cittadini [cfr. articolo 8 del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini] e, se necessario, saranno elaborati a fini di procedimenti amministrativi o giudiziari relativi alla proposta d'iniziativa dei cittadini [cfr. articolo 12 del regolamento (UE) n. 211/2011]. I dati non possono essere usati per alcun altro scopo. Le persone interessate hanno diritto di accedere ai propri dati personali. Tutte le dichiarazioni di sostegno saranno distrutte al più tardi 18 mesi dopo la data di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini oppure, in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, al più tardi una settimana dopo la data della loro conclusione.

PARTE C

1. Elenco degli Stati membri che non richiedono l'indicazione di un numero personale d'identità/numero di un documento d'identità personale (modulo di dichiarazione di sostegno — parte A):

Stato membro	Firmatari la cui dichiarazione di sostegno è presentata allo Stato membro interessato
Belgio	— residenti in Belgio — cittadini belgi residenti all'estero che abbiano informato le autorità nazionali del loro luogo di residenza
Danimarca	— residenti in Danimarca — cittadini danesi residenti all'estero che abbiano informato le autorità nazionali del loro luogo di residenza
Germania	— residenti in Germania — cittadini tedeschi residenti all'estero che abbiano informato le autorità nazionali del loro luogo di residenza
Estonia	— residenti in Estonia — cittadini estoni residenti all'estero
Irlanda	— residenti in Irlanda
Paesi Bassi	— residenti nei Paesi Bassi
Slovacchia	— residenti in Slovacchia — cittadini slovacchi residenti all'estero
Finlandia	— residenti in Finlandia — cittadini finlandesi residenti all'estero
Regno Unito	— residenti nel Regno Unito

2. Elenco degli Stati membri che richiedono l'indicazione di un numero personale d'identità/numero di un documento d'identità personale, come precisato di seguito, nel modulo di dichiarazione di sostegno — parte B:

BULGARIA

— Единен граждански номер (numero civile unico)

REPUBBLICA Ceca

— Občanský průkaz (carta d'identità nazionale)

— Cestovní pas (passaporto)

GRECIA

— Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (carta d'identità)

— Διαβατήριο (passaporto)

— Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Εγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε. (certificato di residenza/certificato di residenza permanente)

SPAGNA

— Documento Nacional de Identidad (carta d'identità)

— Pasaporte (passaporto)

FRANCIA

— Passeport (passaporto)

— Carte nationale d'identité (carta d'identità nazionale)

— Titre de séjour (titolo di soggiorno)

— Permis de conduire (patente di guida)

— Altro:

- Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire (carta d'identità parlamentare con fotografia rilasciata dal presidente di un'assemblea parlamentare)
- Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat (carta d'identità di un eletto dell'amministrazione locale con fotografia, rilasciata dal rappresentante del governo)
- Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore (carta di ex combattente, di colore camoscio o tricolore)
- Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie (carta di invalido civile o militare, con fotografia)
- Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie (carta d'identità di funzionario statale, con fotografia)
- Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires (carta d'identità o carta di circolazione con fotografia, rilasciata dalle autorità militari)
- Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat (licenza di caccia con fotografia, rilasciata dal rappresentante del governo)
- Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n. 69-3 du 3 janvier 1969 (libretto di circolazione, rilasciato dal prefetto ai sensi della legge n. 69-3 del 3 gennaio 1969)
- Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7^o) de l'article 138 du code de procédure pénale [attestato d'identità rilasciato in sostituzione del documento d'identità in caso di controllo giudiziario, ai sensi dell'articolo 138, nono comma (7^o) del codice di procedura penale]
- Attestation de dépôt d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une photographie d'identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune (attestato di deposito della domanda di carta d'identità nazionale o di passaporto, rilasciato da meno di tre mesi da un Comune, con fotografia del richiedente autenticata con timbro del Comune)

ITALIA

- Passaporto, inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio
- Carta di identità, inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio

CIPRO

- Δελτίο Ταυτότητας (carta d'identità per cittadini o residenti)
- Διαβατήριο (passaporto)

LETTONIA

- Personas kods (numero di identificazione personale)

LITUANIA

- Asmens kodas (numero di identificazione personale)

LUSSEMBURGO

- Numéro d'identification national (numero indicato sulla carta di identificazione della sicurezza sociale)

UNGHERIA

- személyazonosító igazolvány (carta d'identità)
- útlevél (passaporto)
- személyi azonosító szám (személyi szám) — (numero di identificazione personale)

MALTA

- Karta tal-Identità (carta d'identità)

AUSTRIA

- Reisepass (passaporto)
- Personalausweis (carta d'identità)

POLONIA

- Numer ewidencyjny PESEL (numero di identificazione PESEL)

PORTOGALLO

- Bilhete de identidade (carta d'identità)
- Passaporte (passaporto)
- Cartão de Cidadão (carta del cittadino)

ROMANIA

- carte de identitate (carta d'identità)
- pasaport (passaporto)
- certificat de înregistrare (certificato di registrazione)
- cartea de rezidență permanentă pentru cetățenii UE (carta di residenza permanente UE)
- Cod Numeric Personal (numero di identificazione personale)

SLOVENIA

- Osebná izkaznica (carta d'identità)
- Potni list (passaporto)

SVEZIA

- Personnummer (numero di identificazione personale) sulla carta d'identità
 - Personnummer (numero di identificazione personale) sul passaporto.
-

ALLEGATO IV

CERTIFICATO DI CONFERMA DELLA RISPONDENZA DI UN SISTEMA DI RACCOLTA PER VIA ELETTRONICA ALLE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 211/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16 FEBBRAIO 2011, RIGUARDANTE L'INIZIATIVA DEI CITTADINI

.... (denominazione dell'autorità competente) di ... (indicare lo Stato membro) certifica che il sistema di raccolta per via elettronica (indirizzo del sito web) utilizzato per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno pe ... (titolo della proposta d'iniziativa dei cittadini) è rispondente alle pertinenti prescrizioni del regolamento (UE) n. 211/2011.

Data, firma e timbro ufficiale dell'autorità competente:

ALLEGATO V

**MODULO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI SOSTEGNO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI
DEGLI STATI MEMBRI**

1. Nomi e cognomi, indirizzi postali ed elettronici delle persone di contatto:
2. Titolo della proposta d'iniziativa dei cittadini:
3. Numero di registrazione della Commissione:
4. Data di registrazione:
5. Numero di firmatari cittadini di (indicazione dello Stato membro):
6. Allegati:

[Accludere tutte le dichiarazioni di sostegno di firmatari che devono essere verificate dallo Stato membro competente.

Se pertinente, accludere il certificato o certificati di rispondenza del sistema di raccolta per via elettronica al regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini.]

7. Data e firma delle persone di contatto:
- _____

ALLEGATO VI

**CERTIFICATO DI CONFERMA DEL NUMERO DI DICHIARAZIONI DI SOSTEGNO VALIDE RACCOLTE PER
... (INDICARE LO STATO MEMBRO)**

... (denominazione dell'autorità competente) di ... (indicare lo Stato membro), dopo aver proceduto alle necessarie verifiche richieste dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini, certifica che ... dichiarazioni di sostegno per la proposta d'iniziativa dei cittadini registrata con il numero ... sono valide a norma del disposto di tale regolamento.

Data, firma e timbro ufficiale dell'autorità competente:

ALLEGATO VII

MODULO DI PRESENTAZIONE DI UN'INIZIATIVA DEI CITTADINI ALLA COMMISSIONE

1. Titolo dell'iniziativa dei cittadini:
2. Numero di registrazione della Commissione:
3. Data di registrazione:
4. Numero di dichiarazioni di sostegno valide ricevute: (deve essere almeno 1 milione)
5. Numero di firmatari certificati dagli Stati membri:

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	IT	CY	LV	LT	LU
Numero di firmatari															
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	TOTALE		
Numero di firmatari															

6. Nomi e cognomi, indirizzi postali ed elettronici delle persone di contatto ⁽¹⁾.
7. Indicazione di tutte le fonti di sostegno e di finanziamento dell'iniziativa, compreso l'importo del sostegno finanziario al momento della presentazione ⁽¹⁾:
8. Dichiariamo che le informazioni indicate nel presente modulo sono esatte.

Data e firma delle persone di contatto:

9. Allegati:

(accludere tutti i certificati)

⁽¹⁾ Dichiarazione di riservatezza: ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, le persone interessate sono informate del fatto che i dati personali sono raccolti dalla Commissione ai fini della procedura relativa alla proposta d'iniziativa dei cittadini. Mediante il registro elettronico della Commissione saranno resi pubblici solo i nomi e cognomi degli organizzatori, gli indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto e le informazioni relative alle fonti di sostegno e di finanziamento. Le persone interessate hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione dei loro dati personali per motivi preminenti e legittimi connessi alla loro situazione particolare, e di chiedere in qualsiasi momento la rettifica dei dati e la loro cancellazione dal registro elettronico della Commissione alla scadenza del termine di due anni dalla data di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini.

REGOLAMENTO (UE) N. 213/2011 DELLA COMMISSIONE**del 3 marzo 2011****recante modifica degli allegati II e V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, secondo comma, e l'articolo 26, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'Austria ha chiesto di inserire nell'allegato II della direttiva 2005/36/CE dieci programmi di formazione in assistenza sanitaria. Questi programmi di formazione sono regolamentati dal «Gesundheits- und Krankenpflege-Spezialaufgaben-Verordnung» (GuK-SV BGBl II Nr. 452/2005) e dal «Gesundheits- und Krankenpflege Lehr- und Führungsaufgaben Verordnung» (GuK-LFV BGBl II Nr. 453/2005).
- (2) Dato che questi programmi di formazione austriaci sono di livello equivalente a quello di cui all'articolo 11, lettera c), punto i), della direttiva 2005/36/CE, conferiscono un analogo livello professionale e preparano a un livello analogo di responsabilità e di funzioni, si giustifica il loro inserimento nell'allegato II della direttiva 2005/36/CE, ai sensi dell'articolo 11, lettera c), punto i), della medesima direttiva.
- (3) Il Portogallo ha presentato una richiesta motivata affinché nel punto 5.1.3 dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE sia inserita la specializzazione medica in oncologia medica.
- (4) L'oncologia medica intende offrire un trattamento sistematico del cancro. Grazie ai progressi scientifici negli ultimi dieci anni ci sono stati grandi cambiamenti nel trattamento dei pazienti oncologici. La specializzazione medica in oncologia medica non figura al punto 5.1.3 dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE. Tuttavia l'oncologia medica è diventata una specializzazione medica separata e distinta in più di due quinti degli Stati membri, il che giustifica il suo inserimento nel punto 5.1.3 dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE.

- (5) Per garantire una specializzazione medica di livello sufficientemente elevato, il periodo minimo di formazione richiesto ai fini del riconoscimento automatico della specializzazione in oncologia medica è di 5 anni.
- (6) La Francia ha presentato una richiesta motivata affinché nel punto 5.1.3 dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE sia inserita la specializzazione medica in genetica medica.
- (7) La genetica medica è una specializzazione che si è affermata in risposta al rapido sviluppo delle conoscenze nel settore della genetica e all'importanza acquisita da questa disciplina in numerose aree specialistiche, come l'oncologia, la medicina prenatale, la pediatria e il trattamento delle malattie croniche. La genetica medica svolge un ruolo sempre più importante nello screening e nella prevenzione di numerose patologie. La specializzazione medica in genetica medica non figura al punto 5.1.3 dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE. Tuttavia, la genetica medica è diventata una specializzazione medica separata e distinta in più di due quinti degli Stati membri, il che giustifica il suo inserimento nel punto 5.1.3 dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE.
- (8) Per garantire una specializzazione medica di livello sufficientemente elevato il periodo minimo di formazione richiesto ai fini del riconoscimento automatico della specializzazione in genetica medica è di 4 anni.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2005/36/CE.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e V della direttiva 2005/36/CE sono modificati nel modo indicato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Gli allegati II e V della direttiva 2005/36/CE sono così modificati:

1. Al punto 1 dell'allegato II, sotto «in Austria», è aggiunto quanto segue:

- «— formazione specialistica in puericultura (Sonderausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege),
- formazione specialistica in assistenza infermieristica psichiatrica (Sonderausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege),
- formazione specialistica in cure intensive (Sonderausbildung in der Intensivpflege),
- formazione specialistica in cure intensive pediatriche (Sonderausbildung in der Kinderintensivpflege),
- formazione specialistica in assistenza all'anestesia (Sonderausbildung in der Anästhesiepflege),
- formazione specialistica in assistenza infermieristica in emodialisi, (Sonderausbildung in der Pflege bei Nierenerersatztherapie),
- formazione specialistica in assistenza infermieristica in sala operatoria (Sonderausbildung in der Pflege im Operationsbereich),
- formazione specialistica in igiene ospedaliera (Sonderausbildung in der Krankenhaushygiene),
- formazione specialistica alla didattica nel settore dell'assistenza sanitaria e infermieristica (Sonderausbildung für Lehraufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege),
- formazione specialistica alla dirigenza nel settore dell'assistenza sanitaria e infermieristica (Sonderausbildung für Führungsaufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege),

ciclo di studi e formazione che ha una durata complessiva minima di tredici anni e sei mesi-quattordici anni, di cui almeno dieci di insegnamento scolastico generale, seguiti da tre anni di formazione di base in un istituto pubblico superiore di assistenza sanitaria e infermieristica e da sei a dodici mesi di formazione specialistica in un'area specifica, o nel campo della didattica o della dirigenza.»

2. All'allegato V, punto 5.1.3 è aggiunta la seguente tabella:

«Stato	Oncologia medica Durata minima della specializzazione: 5 anni	Genetica medica Durata minima della specializzazione: 4 anni
	Denominazione	Denominazione
Belgique/België/ Belgien	Oncologie médicale/ Medische oncologie	
България	Медицинска онкология	Медицинска генетика
Česká republika	Klinická onkologie	Lékařská genetika
Danmark		Klinisk genetik
Deutschland		Humangenetik
Eesti		Meditsiinigeneetika
Ελλάς	Παθολογική Ογκολογία	
España		
France	Oncologie	Génétique médicale
Ireland	Medical oncology	Clinical genetics
Italia	Oncologia medica	Genetica medica
Κύπρος	Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία	
Latvija	Onkoloģija – ķīmijterapija	Medicīnas ģenētika

Stato	Oncologia medica Durata minima della specializzazione: 5 anni	Genetica medica Durata minima della specializzazione: 4 anni
	Denominazione	Denominazione
Lietuva	Chemoterapinė onkologija	Genetika
Luxembourg	Oncologie médicale	Médecine génétique
Magyarország	Klinikai onkológia	Klinikai genetika
Malta		
Nederland		Klinische genetica
Österreich		Medizinische Genetik
Polska	Onkologia kliniczna	Genetyka kliniczna
Portugal	Oncologia médica	Genética médica
România	Oncologie medicala	Genetica medicala
Slovenija	Internistična onkologija	Klinična genetika
Slovensko	Klinická onkológia	Lekárska genetica
Suomi/Finland		Perinnöllisyyslääketiede/ Medicinsk genetik
Sverige		
United Kingdom	Medical oncology	Clinical genetics»

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2011/18/UE DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 2011

**che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Le misure intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2008/57/CE e concernenti l'adeguamento degli allegati da II a IX della stessa, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 29, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE.
- (2) Il sottosistema «controllo-comando e segnalamento» consiste in apparecchiature a terra e strumentazione a bordo, che andrebbero considerate due sottosistemi separati. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II della direttiva 2008/57/CE.
- (3) L'apparecchiatura che misura il consumo di energia elettrica è fisicamente integrata nel materiale rotabile. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II della direttiva 2008/57/CE.
- (4) In conformità all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE, gli Stati membri designano gli organismi incaricati di espletare le procedure di verifica nel caso di norme nazionali. Gli allegati V e VI della direttiva 2008/57/CE devono pertanto essere modificati specificando le procedure seguite dai suddetti organismi.

(5) Con riferimento al punto 2 dell'allegato VI della direttiva 2008/57/CE e il ricorso a dichiarazioni intermedie di verifica (in appresso «DIV»), l'organismo notificato deve prima redigere un attestato «CE» di dichiarazione intermedia di verifica e successivamente il richiedente redige la dichiarazione «CE» relativa. Gli allegati V e VI della direttiva 2008/57/CE devono pertanto essere modificati di conseguenza.

(6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE sono sostituiti rispettivamente dagli allegati I, II e III della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri provvedono all'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 2011. Essi ne trasmettono il testo immediatamente alla Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli obblighi di recepimento e attuazione della presente direttiva non si applicano alla Repubblica di Cipro e alla Repubblica di Malta fintantoché non sarà istituito un sistema ferroviario all'interno dei rispettivi territori.

⁽¹⁾ GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 1º marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

«ALLEGATO II

SOTTOSISTEMI

1. **Elenco dei sottosistemi**

Ai fini della presente direttiva, il sistema che costituisce il sistema ferroviario può essere suddiviso nei seguenti sottosistemi corrispondenti a:

a) settori di natura strutturale:

- infrastrutture,
- energia,
- controllo-comando e segnalamento a terra,
- controllo-comando e segnalamento di bordo,
- materiale rotabile;

b) settori di natura funzionale:

- esercizio e gestione del traffico,
- manutenzione,
- applicazioni telematiche per i servizi passeggeri e merci.

2. **Descrizione dei sottosistemi**

Per ciascun sottosistema o parte di sottosistema, l'elenco degli elementi e degli aspetti legati all'interoperabilità è proposto dall'Agenzia al momento dell'elaborazione del progetto di STI corrispondente. Senza pregiudicare la determinazione di questi aspetti o dei componenti di interoperabilità, né l'ordine secondo cui i sottosistemi saranno soggetti a STI, i sottosistemi comprendono quanto segue:

2.1. *Infrastrutture*

Le strade ferrate, l'insieme dei binari, le opere di ingegneria (ponti, gallerie, ecc.), le relative infrastrutture nelle stazioni (marciapiedi, zone di accesso, tenendo presenti le esigenze delle persone a mobilità ridotta, ecc.), le apparecchiature di sicurezza e di protezione.

2.2. *Energia*

Il sistema di elettrificazione incluso il materiale aereo e l'apparecchiatura a terra di misurazione del consumo di energia elettrica.

2.3. *Controllo-comando e segnalamento a terra*

Tutte le apparecchiature a terra necessarie per garantire la sicurezza, il comando ed il controllo della circolazione dei treni autorizzati a circolare sulla rete.

2.4. *Controllo-comando e segnalamento di bordo*

Tutte le apparecchiature di bordo necessarie per garantire la sicurezza, il comando ed il controllo della circolazione dei treni autorizzati a circolare sulla rete.

2.5. *Esercizio e gestione del traffico*

Le procedure e le relative apparecchiature che permettono di garantire un esercizio coerente dei vari sottosistemi strutturali, sia durante il funzionamento normale che in caso di funzionamento irregolare, comprese la composizione e la guida dei treni, la pianificazione e la gestione del traffico.

Tutte le qualifiche professionali necessarie per assicurare servizi transfrontalieri.

2.6. Applicazioni telematiche

In linea con l'allegato I, questo sistema comprende due parti:

- a) le applicazioni per i passeggeri, compresi i sistemi di informazione dei viaggiatori prima e durante il viaggio, i sistemi di prenotazione, i sistemi di pagamento, la gestione dei bagagli, la gestione delle coincidenze tra treni e con altri modi di trasporto;
- b) le applicazioni per il trasporto merci, compresi i sistemi di informazione (controllo in tempo reale delle merci e dei treni), i sistemi di smistamento e destinazione, i sistemi di prenotazione, pagamento e fatturazione, la gestione delle coincidenze con altri modi di trasporto, la produzione dei documenti elettronici di accompagnamento.

2.7. Materiale rotabile

La struttura, il sistema di comando e controllo dell'insieme delle apparecchiature del treno, i dispositivi di captazione di corrente elettrica, le apparecchiature di trazione e di trasformazione dell'energia, l'apparecchiatura di bordo per la misurazione del consumo di energia elettrica, di frenatura, di aggancio, gli organi di rotolamento (carrelli, assi) e la sospensione, le porte, le interfacce persona/macchina (macchinista, personale a bordo, passeggeri, tenendo presenti le esigenze delle persone a mobilità ridotta), i dispositivi di sicurezza passivi o attivi, i dispositivi necessari per la salute dei passeggeri e del personale a bordo.

2.8. Manutenzione

Le procedure, le apparecchiature associate, gli impianti logistici di manutenzione, le riserve che permettono di garantire le operazioni di manutenzione correttiva e preventiva a carattere obbligatorio, previste per garantire l'interoperabilità del sistema ferroviario e le prestazioni necessarie.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO V

DICHIARAZIONE DI VERIFICA DEI SOTTOSISTEMI**1. Dichiarazione “CE” di verifica dei sottosistemi**

La dichiarazione “CE” di verifica e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati.

La suddetta dichiarazione deve basarsi sulle informazioni derivanti dalla procedura di verifica “CE” relativa ai sottosistemi definita al punto 2 dell'allegato VI. Deve essere redatta nella stessa lingua del fascicolo tecnico e comprendere almeno gli elementi seguenti:

- riferimenti della direttiva,
- nome e indirizzo del soggetto contraente o del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea (indicare la denominazione sociale e l'indirizzo completo e, nel caso del mandatario, indicare anche la denominazione sociale del soggetto contraente o del fabbricante),
- breve descrizione del sottosistema,
- nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha compiuto la verifica “CE” di cui all'articolo 18,
- riferimenti dei documenti contenuti nella documentazione tecnica,
- tutte le disposizioni pertinenti, provvisorie o definitive, cui deve rispondere il sottosistema, in particolare, ove necessario, le limitazioni o condizioni di esercizio,
- se provvisoria; durata di validità della dichiarazione “CE”,
- identificazione del firmatario.

Quando nell'allegato VI si fa riferimento alla dichiarazione DIV “CE”, a tale dichiarazione si applicano le disposizioni del presente punto.

2. Di verifica di sottosistemi nel caso di norme nazionali

Quando nell'allegato VI si fa riferimento alla dichiarazione di verifica di sottosistemi nel caso di norme nazionali, a tale dichiarazione si applicano mutatis mutandi le disposizioni del punto 1.»

ALLEGATO III

«ALLEGATO VI

PROCEDURA DI VERIFICA DEI SOTTOSISTEMI**1. PRINCIPI GENERALI**

La procedura di verifica di un sottosistema prevede la verifica e l'attestazione che un sottosistema:

- è progettato, costruito e installato in modo da soddisfare i requisiti essenziali che lo riguardano, e
- può essere autorizzato a entrare in servizio.

2. PROCEDURA DI VERIFICA “CE”**2.1. Introduzione**

La verifica “CE” è la procedura mediante la quale un organismo notificato verifica e attesta che il sottosistema è:

- conforme alle disposizioni delle relative STI,
- conforme agli altri regolamenti derivati dal trattato.

2.2. Parti del sottosistema e fasi**2.2.1 Dichiarazione intermedia di verifica (DIV)**

Se viene specificato nelle STI o, se opportuno, su richiesta del richiedente, il sottosistema potrebbe essere suddiviso in determinate parti o verificato in certe fasi della procedura di verifica.

La dichiarazione intermedia di verifica (DIV) è la procedura con la quale un organismo notificato verifica e attesta determinate parti del sottosistema o determinate fasi della procedura di verifica.

Ogni DIV porta al rilascio di un attestato DIV “CE” da parte dell'organismo notificato scelto dal richiedente, che a sua volta, se possibile, redige una dichiarazione DIV “CE”. L'attestato DIV e la dichiarazione DIV devono indicare le STI di riferimento per la valutazione di conformità.

2.2.2 Parti del sottosistema

Il richiedente può chiedere una DIV per ogni parte. Ogni parte verrà verificata in ogni fase come previsto al punto 2.2.3.

2.2.3 Fasi della procedura di verifica

Il sottosistema, o talune parti del sottosistema, vengono verificate ad ognuna delle seguenti fasi:

- progettazione generale,
- produzione: realizzazione, compresi in particolare l'esecuzione dei lavori di genio civile, la fabbricazione, il montaggio dei componenti e la regolazione del tutto,
- prove finali.

Il richiedente può chiedere una DIV per la fase di progettazione (incluse le prove del tipo) e per la fase di produzione.

2.3. Attestato di verifica**2.3.1. L'organismo notificato responsabile della verifica “CE” esamina la progettazione, la produzione e la prova finale del sottosistema e redige l'attestato di verifica “CE” destinato al richiedente, che a sua volta redige la dichiarazione di verifica “CE”. L'attestato di verifica CE deve indicare le STI di riferimento per la valutazione di conformità.**

Quando un sottosistema non è stato valutato per la sua conformità a tutte le STI pertinenti (ad esempio in caso di deroga, applicazione parziale di STI per ristrutturazione o rinnovo, periodo di transizione di una STI o un caso specifico), l'attestato “CE” fornirà il riferimento preciso alle STI o alle loro parti la cui conformità non è stata esaminata dall'organismo notificato durante la procedura di verifica “CE”.

2.3.2. Quando sono stati emessi degli attestati DIV "CE" l'organismo notificato responsabile per la verifica "CE" del sottosistema tiene conto di questi attestati DIV "CE" e, prima di emettere l'attestato di verifica "CE":

- verifica che gli attestati DIV "CE" riguardino correttamente le pertinenti disposizioni delle STI,
- verifica tutti gli aspetti che non sono considerati dagli attestati DIV "CE", e
- verifica la prova finale dell'insieme del sottosistema.

2.4. Documentazione tecnica

La documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione di verifica "CE" deve contenere quanto segue:

- le caratteristiche tecniche relative al progetto incluse le progettazioni di massima e di dettaglio relative all'esecuzione, gli schemi degli impianti elettrici e idraulici, gli schemi dei circuiti di comando, la descrizione dei sistemi informatici e degli automatismi, la documentazione relativa a funzionamento e manutenzione, ecc., pertinenti al sottosistema in questione,
- l'elenco dei componenti d'interoperabilità di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), incorporati nel sottosistema,
- le copie delle dichiarazioni "CE" di conformità o di idoneità all'impiego di cui i detti componenti devono essere muniti a norma dell'articolo 13 della direttiva, accompagnati ove necessario dalle corrispondenti note di calcolo e da una copia dei verbali delle prove e degli esami svolti da organismi notificati sulla base delle specifiche tecniche comuni,
- se disponibili, lo o gli attestato(i) DIV "CE" e, in tal caso, se pertinenti, la o le dichiarazioni DIV "CE" che accompagnano l'attestato "CE" di verifica, inclusi i risultati della verifica della loro validità da parte dell'organismo notificato,
- l'attestato "CE" di verifica, accompagnato dalle corrispondenti note di calcolo e vistato dall'organismo notificato incaricato della verifica "CE", che dichiara la conformità del sottosistema alle prescrizioni delle pertinenti STI e in cui sono precisate, ove necessario, le riserve formulate durante l'esecuzione dei lavori che non sono state sciolte, l'attestato di verifica "CE" deve essere inoltre accompagnato dai rapporti di ispezione e audit redatti dallo stesso organismo nell'ambito della sua missione, come precisato ai punti 2.5.3 e 2.5.4,
- gli attestati "CE" emessi in conformità all'ulteriore legislazione derivata dal trattato,
- quando è previsto l'inserimento in condizioni di sicurezza ai sensi del regolamento della Commissione (CE) n. 352/2009 ⁽¹⁾, il richiedente include nella documentazione tecnica la relazione del valutatore sui metodi comuni di sicurezza sulla valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2004/49/CE.

2.5. Controllo

- 2.5.1. L'obiettivo della sorveglianza "CE" è quello di garantire che durante la realizzazione del sottosistema siano soddisfatti gli obblighi derivanti dalla documentazione tecnica.
- 2.5.2. L'organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione deve avere accesso in permanenza ai cantieri, alle officine di fabbricazione, alle zone di deposito e, ove necessario, agli impianti di prefabbricazione e di prova e, più in generale, a tutti i luoghi eventualmente ritenuti necessari per l'espletamento della sua missione. L'organismo notificato deve ricevere dal richiedente ogni documento utile a tale effetto, in particolare i piani di esecuzione delle opere e la documentazione tecnica relativa al sottosistema.
- 2.5.3. L'organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione svolge periodicamente degli audit per garantire il rispetto delle disposizioni delle pertinenti STI. Esso fornisce in tale occasione un rapporto di audit ai professionisti preposti alla realizzazione e può esserne richiesta la presenza durante certe fasi del cantiere.
- 2.5.4. L'organismo notificato può inoltre compiere visite senza preavviso sul cantiere o nelle officine di fabbricazione. Durante tali visite, l'organismo notificato può procedere ad audit completi o parziali e fornisce un rapporto della visita nonché eventualmente un rapporto di audit ai professionisti preposti alla realizzazione.

⁽¹⁾ GU L 108 del 22.4.2009, pag. 4.

2.5.5. Ai fini del rilascio della dichiarazione "CE" di idoneità all'impiego di cui all'allegato IV, punto 2, l'organismo notificato controlla ogni sottosistema in cui è stato montato un componente di interoperabilità al fine di valutarne, quando ciò sia richiesto dalla STI pertinente, l'idoneità all'impiego nell'ambiente ferroviario cui è destinato.

2.6. Deposito

La documentazione completa di cui al punto 2.4 è depositata presso il richiedente, a sostegno dell'attestato DIV "CE", se disponibile, rilasciato dall'organismo notificato che ne è responsabile o a sostegno dell'attestato di verifica rilasciato dall'organismo notificato responsabile della verifica "CE" del sottosistema. La documentazione è allegata alla dichiarazione di verifica "CE" che il richiedente invia all'autorità competente presso la quale deposita la domanda di autorizzazione per la messa in servizio.

Una copia della documentazione è conservata dal richiedente per tutta la durata di esercizio del sottosistema ed è trasmessa agli altri Stati membri che ne fanno richiesta.

2.7. Pubblicazione

Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le informazioni pertinenti concernenti:

- le domande di verifica "CE" e DIV ricevute,
- la domanda di valutazione di conformità e/o di idoneità all'impiego di componenti di interoperabilità,
- gli attestati DIV "CE" rilasciati o rifiutati,
- gli attestati "CE" di conformità e/o di idoneità all'impiego rilasciati o rifiutati,
- gli attestati di verifica "CE" rilasciati o rifiutati.

2.8. Lingue

La documentazione e la corrispondenza relativa alle procedure di verifica "CE" sono redatte in una lingua ufficiale UE dello Stato membro dove è stabilito il richiedente oppure in una lingua ufficiale UE accettata da quest'ultimo.

3. PROCEDURA DI VERIFICA NEL CASO DI NORME NAZIONALI

3.1. Introduzione

La procedura di verifica nel caso di norme nazionali è la procedura con la quale l'organismo designato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, (organismo designato) verifica e attesta che il sottosistema è conforme alle norme nazionali notificate conformemente all'articolo 17, paragrafo 3.

3.2. Attestato di verifica

L'organismo designato responsabile della procedura di verifica nel caso di norme nazionali redige l'attestato di verifica destinato al richiedente.

L'attestato contiene un riferimento preciso alle norme nazionali la cui conformità è stata esaminata dall'organismo designato nel processo di verifica, incluse quelle relative a parti soggette a deroga da una STI, ristrutturazione o rinnovo.

Nel caso di norme nazionali relative ai sottosistemi che compongono un veicolo, l'organismo designato divide l'attestato in due parti, una parte contenente i riferimenti a quelle norme nazionali strettamente connesse alla compatibilità tecnica tra il veicolo e la rete interessata e un'altra parte contenente tutte le altre norme nazionali.

3.3. Documentazione tecnica

La documentazione tecnica che accompagna l'attestato di verifica nel caso di norme nazionali deve essere inclusa nella documentazione tecnica di cui al punto 2.4 e contenere i dati tecnici pertinenti per la valutazione della conformità del sottosistema alle norme nazionali.»



[Chi siamo](#)

[Attività](#)

[Giovani in Europa](#)

[Doc e formazione](#)

[Pubblicazioni](#)

[Ricerca](#)

[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 4 -15 Marzo 2011](#) >

La politica regionale dell'UE a sostegno delle pari opportunità

I finanziamenti regionali dell'UE aiutano a promuovere le pari opportunità tra uomini e donne.

Le regole alla base del Fondo di coesione dell'UE includono una clausola sull'uguaglianza tra i sessi e la non discriminazione, nonché un requisito che prevede che gli stati membri si dotino di enti responsabili della promozione delle pari opportunità nella programmazione dei fondi.

È disponibile, ad esempio, il sostegno per progetti di imprenditoria femminile. Diversi paesi dell'UE stanno utilizzando i fondi regionali dell'UE per migliorare la disponibilità di servizi di assistenza per l'infanzia e facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro alle donne.

Ecco alcuni esempi di progetti che ricevono il finanziamento dell'UE:

Istituto di micro-finanza (Svezia)

Costituito nel 2008, questo progetto è incentrato sul miglioramento dell'accesso ai finanziamenti per le donne immigrate che spesso incontrano difficoltà nel farsi concedere il capitale per l'avviamento o sviluppare una propria impresa. Lo scopo principale del progetto era quello di creare un istituto di micro-finanza permanente che le aiutasse a superare queste barriere. Finora il progetto ha aiutato 80 nuove imprenditrici e ha contribuito all'avviamento di 15 micro-imprese creando 20 posti di lavoro.

[Per saperne di più](#)

[Video](#)

Una piattaforma per un'imprenditoria femminile di successo (Romania)

Il progetto rumeno che coinvolge più regioni punta a sviluppare le capacità imprenditoriali di 400 donne e aumentare così le loro prospettive di occupazione. Le donne di Bucarest, Giurgiu, Oradea e Slatina avranno la possibilità di seguire un corso intensivo che faciliterà il loro inserimento, la loro permanenza e il loro percorso sul mercato del lavoro in conformità al principio delle pari opportunità.

[Per saperne di più](#)

Donne in affari (Danimarca, Svezia, Norvegia)

Le donne imprenditrici in tre paesi del Nord Europa hanno unito le forze per dare slancio alle piccole e medie imprese gestite al femminile. L'obiettivo è potenziare le condizioni competitive della regione Kattegat/Skagerrak mediante l'innovazione, lo sviluppo e la crescita sostenibile.

[Per saperne di più](#)

Servizi di assistenza dell'infanzia a tempo pieno (Austria)

L'associazione "Pfifferlingsplatzl" è nata nel 2005 con lo scopo di realizzare una struttura per l'assistenza dell'infanzia a tempo pieno nell'area rurale di Salisburgo. In collaborazione con la società "Sport & more Unterwurzacher GmbH", una piccola impresa operante nel settore turistico e in cui lavorano in prevalenza donne, Pfifferlingsplatzl offre servizi all'infanzia per le madri che vi lavorano.

[Per saperne di più](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



ANTENNA
EUROPE
DIRECT



Chi siamoAttivitàGiovani in EuropaDoc e formazionePubblicazioniRicerca

Home > Archivio Newsletter > Monitor Europa n. 4 -15 Marzo 2011 >

Recente divulgazione del PIL regionale per abitante

Nel 2008 il PIL per abitante è oscillato tra il 28% della media dell'UE a 27 a Severozapaden in Bulgaria e il 343% nel distretto londinese di Inner London. Questa informazione è estrapolata dai dati pubblicati da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea.

Per stabilire quali regioni saranno definite "meno sviluppate" ai sensi della politica di coesione dopo il 2013, si prevede che la Commissione userà le medie del PIL degli anni 2007-2009.

[Per ulteriori informazioni](#) (EN)



European Economic and Social Committee

PRESS

CES/11/26

10 marzo 2011

Il CESE e il CdR raccomandano una risposta coordinata da parte dell'UE agli sviluppi e ai cambiamenti politici nel Mediterraneo meridionale

Per entrambi i Comitati, le priorità urgenti dell'UE sono l'assistenza umanitaria ai civili vittime degli scontri in Libia e la gestione dei flussi migratori. Il CdR e il CESE si sono accordati per coordinare strettamente le loro azioni future riguardo all'attuale punto di svolta cruciale nella storia della regione del Mediterraneo meridionale. Attualmente stanno intervenendo con attività parallele volte a favorire: (i) l'emergere di una società civile legittima e rappresentativa e (ii) il consolidamento della democrazia a tutti i livelli di governo, a cominciare dalle città e dagli enti locali.

I due Comitati hanno elaborato le proprie posizioni nelle quali sollecitano una risposta coordinata dell'UE agli eventi che stanno accadendo in tutta la regione del Nord Africa e del Medio Oriente. Con le proprie posizioni, i Comitati intendono offrire un contributo al lavoro della riunione straordinaria del Consiglio europeo dell'11 marzo, convocata per discutere su come l'UE possa adoperarsi al meglio per sostenere la transizione nei paesi limitrofi meridionali. Secondo le posizioni dei Comitati il consolidamento della democrazia e la transizione democratica devono iniziare innanzitutto a livello dei cittadini.

Il CdR e il CESE condannano l'uso della violenza contro i civili e la violazione dei diritti umani, ed esprimono solidarietà alle popolazioni della Tunisia, dell'Egitto, della Libia e degli altri paesi della regione mediterranea che si battono con mezzi pacifici per i loro diritti e le loro libertà fondamentali, invocando una democrazia effettiva e un pluralismo politico. I Presidenti di CdR e CESE condividono altresì l'opinione che le politiche e gli strumenti finanziari dell'UE destinati al Mediterraneo meridionale, compresa la politica europea di vicinato, dovranno essere adattati per rispondere alle nuove esigenze e alle nuove sfide della regione. I Comitati sono pronti a partecipare e a sostenere un piano d'azione finalizzato al conseguimento di questo obiettivo.



European Economic and Social Committee

PRESS

La **Presidente del CdR Mercedes Bresso** sottolinea che la situazione nei paesi del Mediterraneo meridionale "richiede un'azione compatta e coerente, che preveda anche il coordinamento degli aiuti umanitari e della politica relativa ai migranti provenienti dal Nord Africa" prima di mettere a disposizione "le competenze degli enti regionali e locali in materia di protezione civile". Ribadisce inoltre che "il consolidamento della democrazia e la transizione democratica iniziano innanzitutto a livello dei cittadini e non possono essere imposti dall'alto se vogliamo che questi processi siano stabili e profondamente radicati nella società; è quindi essenziale garantire la responsabilizzazione e l'inclusione degli attori locali, coinvolgendo tutti i livelli di governo, a partire dalle città e dagli enti locali, compresa la società civile".

Il **Presidente del CESE Staffan Nilsson** osserva: "dobbiamo far sì che la risposta a breve termine dell'UE ai cambiamenti radicali nel Sud del Mediterraneo sia accompagnata da un pacchetto organico di misure politiche più a lungo termine, in grado di far emergere una democrazia stabile, fondata su elezioni libere e democratiche, sulla piena libertà di associazione e sul rispetto dei diritti umani. Esprimo soddisfazione per l'approccio strategico appena promosso dalla Commissione europea nella sua comunicazione: uno dei pilastri su cui esso poggia è proprio il coinvolgimento della società civile nelle riforme politiche, economiche e sociali".

Sarà presto disponibile un messaggio video dei **Presidenti Bresso (CdR) e Nilsson (CESE)**.

Maggiori informazioni sono disponibili sui siti web del [CESE](http://cees.europa.eu) e del [CdR](http://cdre.europa.eu).

Per ulteriori informazioni contattare:

Ana Cristina Costea, membro del gabinetto del Presidente del CESE

+32 25468897; AnaCristina.Costea@eesc.europa.eu

Athénais Cazalis de Fondouce, addetto stampa del CdR

+32 22822447; Athenais.CazalisdeFondouce@cor.europa.eu



[Chi siamo](#)

[Attività](#)

[Giovani in Europa](#)

[Doc e formazione](#)

[Pubblicazioni](#)

[Ricerca](#)

[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 4 -15 Marzo 2011](#) >

Sentenze della Corte nella causa C-29/10: qualora un lavoratore svolga proprie attività in più di uno Stato membro, per dirimere una controversia su un contratto di lavoro, si applica la legge del paese in cui adempie la parte sostanziale de

Sentenze della Corte di Giustizia nelle cause C-29/10:

Heiko Koelzsch / Lussemburgo

Qualora un lavoratore svolga le proprie attività in più di uno Stato membro, al fine di dirimere una controversia relativa ad un contratto di lavoro, si applica la legge del paese in cui adempie la parte sostanziale dei suoi obblighi professionali

Infatti, l'obiettivo è di assicurare una tutela adeguata al lavoratore in quanto parte contraente più debole

La Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali¹, in materia civile e commerciale, per quanto riguarda il contratto di lavoro, prevede che, in linea di principio, esso sia disciplinato dalla legge scelta dalle parti. Tuttavia, tale scelta non può avere come conseguenza di privare il lavoratore della protezione minima assicurategli dalle norme imperative della legge che gli sarebbe stata applicabile in mancanza di scelta (art. 6). Pertanto, quando le parti non hanno scelto la legge applicabile, il contratto di lavoro è disciplinato dalla legge del paese in cui il lavoratore «compie abitualmente il suo lavoro» o, in subordine, dalla legge del paese in cui si trova la sede del datore di lavoro, qualora il lavoratore non compia abitualmente il suo lavoro in un unico paese. In via eccezionale, il contratto è disciplinato dal diritto del paese con il quale esso presenta un collegamento più stretto.

 [Testo della sentenza \(.pdf 122 kB\)](#)

 [Leggi il comunicato stampa \(.pdf 51 kB\)](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226
Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



[Chi siamo](#)

[Attività](#)

[Giovani in Europa](#)

[Doc e formazione](#)

[Pubblicazioni](#)

[Ricerca](#)

[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 4 -15 Marzo 2011](#) >

Sentenza della Corte nella causa C-499/08: privare un lavoratore di un'indennità di licenziamento perché può ricevere una pensione di vecchiaia costituisce una discriminazione fondata sull'età

Sentenza della Corte nel procedimento C-499/08

Ingeniørforeningen i Danmark per conto di Ole Andersen/ Region Syddanmark

Il diritto danese riconosce un'indennità speciale di licenziamento a favore dei lavoratori che hanno prestato servizio presso la stessa impresa per almeno dodici anni. Tuttavia, tale indennità non è versata ai lavoratori che possono beneficiare, al momento del loro licenziamento, di una pensione di vecchiaia in forza di un regime pensionistico professionale, anche se la persona interessata ha l'intenzione di continuare a lavorare.

Il sig. Andersen ha lavorato per la Region Syddanmark (Regione della Danimarca meridionale) dal 1979 fino al suo licenziamento, avvenuto nel 2006. Egli aveva all'epoca 63 anni e non intendeva andare in pensione; si è invece iscritto come disoccupato presso l'ufficio del lavoro. Ha quindi chiesto il versamento dell'indennità speciale di licenziamento. Tale domanda è stata respinta in quanto il sig. Andersen poteva beneficiare di una pensione. L'Ingeniørforeningen i Danmark, sindacato che agisce per conto del sig. Andersen, ha quindi proposto un ricorso dinanzi al Vestre Landsret (corte d'appello dell'Ovest) sostenendo che la normativa in questione istituisce una discriminazione fondata sull'età vietata dalla direttiva 2000/78/CE.

→ Documentazione

» Documenti:

per completare i contenuti della pagina si forniscono i seguenti allegati

- » [Testo della sentenza \(.pdf 117 kB\)](#)
- » [Leggi il comunicato stampa \(.pdf 76 kB\)](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



[Chi siamo](#)

[Attività](#)

[Giovani in Europa](#)

[Doc e formazione](#)

[Pubblicazioni](#)

[Ricerca](#)

[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 4 -15 Marzo 2011](#) >

In questo numero abbiamo selezionato per voi...

→ Attualità, tendenze e prospettive della politica di coesione europea

Attualità, tendenze e prospettive della politica di coesione europea / Francesca Spagnuolo

Fa parte di: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario [A.2010, fasc. n.3/4, p. 845-866]

Abstract:

* Contenuti del Rapporto strategico sull'attuazione dei programmi della politica di coesione comunitaria * Tendenze e prospettive * Fondi strutturali e crisi economica * Evoluzione delle missioni dei Fondi * Rapporto Barca *

Disponibilità:

Centro Europe Direct dell'Assemblea legislativa Coll.: E X I 1 RIVIDD

→ Gli italiani e l'Europa: un rapporto che muta tra benefici, institutional proxies e identità nazionale

Gli italiani e l'Europa: un rapporto che muta tra benefici, institutional proxies e identità nazionale / Fabio Serricchio

Fa parte di: Rivista italiana di scienza politica [A.2010, fasc. n.3, p. 371-396]

Abstract:

* Italiani e Europa, un matrimonio d'amore o di interesse? * Cittadini e Europa: permissive consensus, euroscetticismo, fattori hard e soft * Caso italiano: oltre lo stereotipo degli italiani euroentusiasti a prescindere * Dati e operazionalizzazioni: cosa significa europeismo? La variabile dipendente * Variabili indipendenti e la formulazione delle ipotesi * Analisi: le determinanti dell'identità europea *

Disponibilità:

Biblioteca dell'Assemblea legislativa Coll.: P A1 TP RIVIDS

Privacy | Copyright | Accessibilità | Credits | Disclaimer

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it